SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 55

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 7 marzo 2006 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



## SOMMARIO

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 febbraio 2006, n. **70.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Sarajevo il 28 aprile 2003.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

*Copertura finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 febbraio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

# ACCORDO

## TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA SULLA REGOLAMENTAZIONE RECIPROCA DELL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI



IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA BOSNIA ERZEGOVINA successivamente denominate le "Parti Contraenti", al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori, hanno concordato quanto segue:

### Art. 1

I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

## I - TRASPORTO VIAGGIATORI

### 1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

### Art. 2

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

### 1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

### Art. 3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.
3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone.

**Art. 4**

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26.

**Art. 5**

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime.
3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista.
4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha la sede.
5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.
6. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.
7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti Contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.
8. Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione.

**Art. 6**

I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente.

**1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO**

**Art.7**

1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di

viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.
2. I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

## 1.4 SERVIZI OCCASIONALI

### Art. 8

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

1. trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);
2. viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);
3. il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

### Art. 9

1. I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.
3. L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista.
4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione Mista di cui all'Art. 26 del presente Accordo.

## 1.5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

### Art. 10

1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
2. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte Contraente.
3. La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste

di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.
4. L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria.
5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione.

## II - TRASPORTO DI MERCI

### Art. 11

1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dall'Art. 12 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali. L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno.
2. Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.
3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato Contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

### Art. 12

1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti Contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente:
1) trasporti funebri;
2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
5) i trasporti postali;
6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato Contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
10) trasporti di api e avannotti.

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.
3. Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.

**Art. 13**

1. L'autorizzazione non è cedibile è dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchi, autotreno, autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.
2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.

**Art. 14**

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merci da scaricare sul territorio della stessa Parte.
2. E' altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

**III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**Art. 15**

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità del veicolo, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali, dagli organi competenti del Paese di immatricolazione del veicolo.
2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

**Art.16**

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

**Art. 17**

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali vincoli si trovano nel territorio di quest'ultima.
2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

**Art.18**

1. I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.
2. La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

**Art. 19**

1. Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati.
2. Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali.

**Art. 20**

1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.
2. Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

**Art. 21**

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi e che tecnologicamente è collegato con il sistema di alimentazione del motore.

**Art. 22**

1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.
2. Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale.

**Art. 23**

1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
2. I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
3. Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo.

**Art. 24**

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguente sanzioni:

1) avvertimento;
2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3) o 4);
3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

**Art. 25**

1. Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali tra le Autorità dello Parti Contraenti.
2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono per la Repubblica Italiana:
**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

per la Bosnia Erzegovina
**Ministero delle Comunicazioni e dei Trasporti**

**Art. 26**

1. Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, nonché per la soluzione dei problemi correnti si istituisce una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:

1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;

2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli artt. 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale;

3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli articoli. 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalità di rilascio;

4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;

5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;

6) esaminare l'opportunità di concordare con le Autorità competenti per materia il rilascio di facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi.

2. Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

**Art. 27**

La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.

**Art. 28**

1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.

2. Il vettore è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso di documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.

3. Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 29
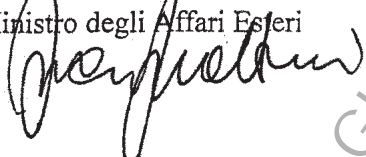
1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
2. Il presente Accordo avrà la durata di un anno e resterà in vigore per successivi periodi di identica durata. Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Sarajevo, il 28/04/2003, in due esemplari originali in lingua italiana e nelle lingue bosniaca, serba e croata tutti i testi facenti ugualmente fede.
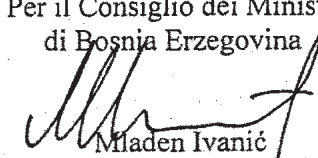
Per il Governo della Repubblica Italiana

Franco Frattini
Ministro degli Affari Esteri

Per il Consiglio dei Ministri di Bosnia Erzegovina

Mladen Ivanić
Ministro degli Affari Esteri



---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 5204):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 30 luglio 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 settembre 2004 con pareri delle commissioni I, V, VI e IX.
Esaminato dalla III commissione il 28 settembre 2004 ed il 10 novembre 2005.
Esaminato in aula il 1° dicembre 2005 ed approvato il 22 dicembre 2005.

*Senato della Repubblica* (atto n. 3708):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 gennaio 2006.
Relazione scritta presentata il 30 gennaio 2006 (atto n. 3708-A) relatore sen. PROVERA.
Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006

**06G0080**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2005, n. **302.**

**Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico, operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute, per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Visto, in particolare, l'articolo 6, quarto comma del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980 che prevede, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie al succitato personale navigante, la possibilità di avvalersi di personale sanitario a rapporto convenzionale;

Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto in data 19 dicembre 1986, con il quale è stata approvata la disciplina dei rapporti convenzionali con il personale sanitario non medico operante nei presidi a diretta gestione del Ministero per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a favore del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, e successive modificazioni;

Visti i decreti in data 28 maggio 1987, 1° settembre 1988, 5 agosto 1991, 19 febbraio 1992, 21 aprile 1993, 22 luglio 1998 e 13 marzo 2000 con i quali è stata modificata ed integrata la predetta disciplina, stabilendo, fra l'altro, le modalità per la rideterminazione, sulla base dei rispettivi contratti collettivi nazionali del lavoro del comparto «sanità», dei compensi orari onnicomprensivi spettanti agli infermieri professionali, agli infermieri generici, ai tecnici di radiologia, ai tecnici di laboratorio medico, ai tecnici terapisti della riabilitazione, ai chimici, ai biologi e agli psicologi a rapporto convenzionale con il Ministero;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale «sanità» riguardante il quadriennio normativo 1998-2001 e relativo al secondo biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data 20 settembre 2001;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale «sanità» riguardante il quadriennio normativo 2002-2005 e relativo al biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 19 aprile 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 446, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti di lavoro convenzionale instaurati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le aziende sanitarie locali e i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali per il triennio 1998-2000 ed in particolare, l'articolo 26 concernente il trattamento economico spettante al suddetto personale;

Ritenuto, in relazione anche ai compiti svolti dal personale sanitario non medico operante negli ambulatori a diretta gestione del Ministero, di correlare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1986 e successive modificazioni e interpretazioni, agli istituti normativi ed economici del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «sanità»;

Considerato che in data 28 ottobre 2004 è stata raggiunta con le organizzazioni sindacali CGIL-FP NIDIL, CISL-FPS, UIL-PA, CONFASL-UNSA, RdB CUB pubblico impiego, Federazione Intesa, S.N.U.B.C.I- Federbiologi, AUPI, S.I.C.U.S una intesa per regolare il trattamento normativo ed economico del personale sanitario non medico utilizzato a rapporto convenzionale negli ambulatori a gestione diretta del Ministero per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;

Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 2004-2006 in conformità alla predetta intesa;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/18.3.4/14/25927 in data 7 dicembre 2005;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e gli infermieri professionali, gli infermieri generici, i tecnici di radiologia, i tecnici di laboratorio medico, i tecnici terapisti della riabilitazione, i chimici, i biologi e gli psicologi operanti negli ambulatori a

diretta gestione ministeriale per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 2004-2006, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del predetto accordo si provvede, nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.1.2.14, a valere sugli ordinari stanziamenti del capitolo 2421 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2005 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 2005

*Il Ministro:* STORACE

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 102*

---

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, regola il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, tra il Ministero della salute e il personale sanitario non medico (infermieri generici e professionali, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, tecnici terapisti della riabilitazione, chimici, psicologi e biologi) che opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (di seguito denominati uffici SASN), dipendenti dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

2. Il presente accordo ha validità per il periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2006. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione salvo diversa prescrizione prevista dallo stesso accordo.

CAPO I

NORME COMUNI

Art. 2.

*Conferimento dell'incarico*

1. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, qualora si determini la necessità di attribuire un incarico di infermiere generico o professionale, tecnico di radiologia, tecnico di laboratorio, tecnico terapista della riabilitazione, chimico, psicologo o biologo, previa autorizzazione del direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo dell'ufficio SASN di Napoli o Genova, territorialmente competente in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto.

2. Detto avviso è, altresì, pubblicato negli albi della capitaneria di porto competente per territorio e della sede dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, ed è inviato per conoscenza ai rispettivi Ordini professionali e alle rispettive Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

3. Gli aspiranti all'incarico devono inoltrare all'ufficio SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché altri titoli inerenti al *curriculum* formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali svolti o in corso, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli aspiranti all'incarico devono essere iscritti al relativo Ordine professionale, ove esistente.

5. Al momento del conferimento dell'incarico, gli aspiranti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 3.

6. L'ufficio SASN competente effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri indicati nella tabella *A*.

7. Completata la fase di valutazione dei titoli, l'ufficio SASN trasmette al competente ufficio della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, unitamente a copia delle relative domande, i

verbali delle operazioni compiute, indicando l'aspirante ritenuto più idoneo all'incarico sulla base dei criteri innanzi elencati.

8. Il direttore della predetta Direzione, se ritiene idonea la proposta dell'ufficio SASN competente, autorizza il conferimento dell'incarico.

9. Nel caso che due aspiranti raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sarà conferito all'aspirante che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.

10. L'incarico è conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dall'aspirante, con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.

11. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, l'aspirante, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente accordo e deve trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda.

12. L'incarico è conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale confermato nell'incarico.

13. Nell'ambito del rapporto convenzionale l'incarico è conferito a tempo indeterminato qualora, allo scadere del terzo mese, da parte del Ministero della salute - ufficio SASN competente - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata all'incaricato la mancata conferma.

14. Contro il provvedimento di mancata conferma è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.

15. Il direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, sentita la commissione paritetica di cui al successivo articolo 14, emette provvedimento definitivo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.

16. La graduatoria ha validità annuale dalla data di pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico, che avverrà con le stesse modalità previste dal presente articolo.

17. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in deroga alle procedure di cui sopra, il Ministero della salute può conferire incarichi provvisori.

18. L'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande agli atti, propone al direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie di conferire l'incarico provvisorio, all'aspirante ritenuto più idoneo, individuato sulla base dei criteri sopra elencati. Se concorda con tale proposta, il direttore generale autorizza il conferimento dell'incarico provvisorio, nelle more della pronta attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo.

19. È confermato nell'incarico a tempo indeterminato il personale titolare di incarico alla data di pubblicazione del presente accordo.

Art. 3.

*Incompatibilità*

1. L'incarico non può essere conferito al personale che:

*a)* si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;

*b)* sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale.

Art. 4.

*Compiti del personale incaricato*

1. Il personale incaricato, nello svolgimento della propria attività, è tenuto ad espletare i compiti propri della relativa professione, nonché i compiti di carattere amministrativo connessi, ai fini del buon andamento del servizio.

Art. 5.

*Massimale orario*

1. L'orario massimo di lavoro del personale incaricato è fissato in trentasei ore settimanali da articolarsi secondo le esigenze di servizio dell'ufficio SASN competente.

2. Qualora per esigenze straordinarie di servizio sia necessario superare occasionalmente l'orario massimo settimanale previsto dall'incarico, l'ufficio SASN competente può autorizzare il prolungamento.

3. Ai biologi, ai chimici e agli psicologi autorizzati al prolungamento di orario è corrisposto il compenso orario previsto dall'articolo 26, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 446.

4. Al restante personale autorizzato a prolungare l'orario è corrisposto lo stesso compenso orario previsto per le ore ordinarie.

Art. 6.

*Riduzione o soppressione dell'orario - revoca dell'incarico*

1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilità di cui al successivo articolo 9, il Ministero della salute, sentita la commissione paritetica di cui al successivo articolo 14, può dar luogo alla riduzione dell'orario di attività dell'incaricato o alla revoca dell'incarico stesso, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno un mese.

2. Contro tale provvedimento è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.

3. La sopra indicata Direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento all'interessato e alle OO.SS. firmatarie del presente accordo.

Art. 7.

*Aumento di orario*

1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario, il Ministero della salute - ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo ordine di anzianità d'incarico e, in subordine, secondo l'anzianità del conseguimento del titolo richiesto per l'incarico, i titolari di incarico inferiore a trentasei ore settimanali in servizio nella struttura ambulatoriale medesima al fine di conferire l'aumento di orario.

2. Qualora gli interpellati dichiarino la propria disponibilità all'aumento di orario, il Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie autorizza l'ufficio SASN competente a conferire l'aumento di orario.

3. Qualora, invece, gli interpellati dichiarino la propria indisponibilità o non siano in condizioni di acquisire l'aumento di orario, il Ministero della salute - ufficio SASN competente - attiva la procedura prevista dall'articolo 2 del presente accordo.

Art. 8.

*M o b i l i t à*

1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della salute - ufficio SASN competente - può avvalersi dell'istituto della mobilità anche nell'ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attività di cui al precedente articolo 6.

2. La procedura della mobilità sarà attivata nel rispetto dei criteri che saranno concordati con i sindacati firmatari del presente accordo. Qualora nel termine di trenta giorni non fosse raggiunto alcun accordo, la procedura della mobilità sarà attivata ad iniziare dal lavoratore che abbia la minore anzianità di servizio.

3. Contro il provvedimento di mobilità è ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie - entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.

4. Il direttore della su indicata Direzione generale, sentita la commissione paritetica di cui al successivo articolo 14, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.

5. Nel caso di non agibilità temporanea del presidio ambulatoriale, il Ministero della salute - ufficio SASN competente - assegna temporaneamente l'incaricato, senza danno economico per lo stesso, ad altro presidio ambulatoriale territorialmente più vicino di cui il Ministero medesimo abbia la disponibilità.

6. Il provvedimento di mobilità può essere adottato anche a domanda dell'incaricato, valutate le prioritarie esigenze di servizio.

7. Per esigenze organizzative e funzionali di carattere temporaneo, il personale incaricato a tempo indeterminato può essere autorizzato a prestare servizio presso un'altra sede SASN con diritto al rimborso delle spese di viaggio.

Art. 9.

*Disciplina dell'assenza dal servizio*

1. Al personale incaricato spetta, per ciascun anno di servizio prestato, un periodo di permesso retribuito di giorni trenta non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. Detto periodo è elevato di giorni quindici non festivi per i tecnici di radiologia che usufruiscono dell'indennità di rischio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del disciplinare allegato al decreto del Ministro della sanità del 19 dicembre 1986.

2. Il periodo di permesso è goduto durante l'anno di maturazione. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non ne abbiano reso possibile il godimento nel corso dell'anno, tali permessi retribuiti dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo.

3. Al personale incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, il Ministero corrisponde l'intero trattamento economico per i primi settantacinque giorni e al 50% per i successivi centocinquanta giorni. In caso che la malattia o l'infortunio si protraggano ulteriormente il Ministero conserva l'incarico per ulteriori centottanta giorni senza diritto a compenso.

4. Al personale incaricato che si assenta dal servizio per documentato e accertato infortunio sul lavoro è riconosciuto un ulteriore periodo di assenza retribuito per intero non superiore a sessanta giorni nell'arco di trenta mesi.

5. I giorni di assenza retribuita, di cui ai comma 3 e 4, sono rapportati al numero degli accessi settimanali.

6. In caso di documentata assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo è riconosciuto un corrispondente permesso retribuito, in aggiunta ai giorni sopra previsti in caso di accertata malattia o infortunio.

7. Il personale biologo, chimico e psicologo conserva l'incarico con diritto a compenso, durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, salvo diversa opzione per il trattamento economico previsto dalle rispettive Casse previdenziali.

8. Il restante personale sanitario non medico, per il quale non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 103/1996, conserva l'incarico durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive integrazioni o modificazioni, con diritto alle indennità corrisposte dall'I.N.P.S.

9. Il personale incaricato conserva altresì l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:

*a)* gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni in un anno;

*b)* partecipazione ad esami, concorsi o a corsi di aggiornamento professionale, fino ad un massimo di quindici giorni all'anno;

*c)* matrimonio fino ad un massimo di quindici giorni.

10. Per le assenze di cui al presente articolo, escluso il comma 3 e 4, il personale incaricato, salvo i casi di inderogabile urgenza, deve inoltrare istanza all'ufficio SASN competente almeno sette giorni prima dell'assenza, indicando la prevedibile durata ed il nominativo del sostituto.

11. L'ufficio SASN, valutata la richiesta, adotta il provvedimenti di competenza relativi all'assenza ed alla sostituzione.

12. Nei confronti del sostituto non operano i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente accordo.

13. Al sostituto sono attribuiti gli stessi compensi previsti per il prolungamento di orario di cui all'articolo 5 del presente accordo.

14. Al personale incaricato può essere concesso, previa autorizzazione, il permesso di assentarsi per una durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, con il limite di 18 ore annuali.

15. I ritardi effettuati nel limite massimo giornaliero di 30 minuti e annuale di 9 ore e i brevi permessi di cui sopra devono essere recuperati entro il mese successivo, previa autorizzazione. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, il compenso è proporzionalmente decurtato.

Art. 10.

*Formazione permanente*

1. Il personale incaricato che partecipa ad iniziative formative per l'acquisizione dei crediti formativi annuali obbligatori, stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua ai sensi dell'art. 16-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è considerato in attività di servizio, senza ulteriori oneri a carico del Ministero.

Art. 11.

*Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro*

1. La tutela della salute e dell'integrità fisica e psichica del personale sanitario non medico di cui al presente accordo è garantita, nei limiti e con il rispetto della normativa vigente, a mezzo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, già presente nelle sedi SASN.

Art. 12.

*Cessazione e sospensione dall'incarico*

1. L'incarico è sospeso in caso di grave inosservanza degli obblighi derivanti dall'incarico che comporti disfunzioni del servizio con provvedimento del direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione paritetica di cui al successivo articolo 14, che decide entro trenta giorni.

2. L'incarico è altresì sospeso nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o ordine di custodia cautelare.

3. La cessazione dell'incarico ha luogo:

*a)* al compimento del 65º anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n 229, che è facoltà del personale interessato di mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65º anno di età, in applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

*b)* per recesso dell'interessato;

*c)* per decesso;

*d)* per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione;

*e)* per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

*f)* per incapacità fisica sopravvenuta;

*g)* per incompatibilità accertata;

*h)* per recidiva di infrazioni che hanno già determinato la sospensione del rapporto.

Art. 13.

*Tutela sindacale*

1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuto ai sindacati, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 7, la fruizione di tre ore annue retribuite per ogni iscritto. Il numero degli iscritti viene rilevato alla fine di ciascun anno sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti.

2. Le convocazioni disposte dal Ministero non decurtano il monte-ore di cui al primo comma.

3. I permessi sindacali devono essere richiesti con congruo preavviso dalle Organizzazioni sindacali.

4. Il personale ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'ufficio SASN competente per 2 ore annue pro capite senza decurtazione del compenso, garantendo l'erogazione delle prestazioni medico-legali di cui al successivo comma 6.

5. Il diritto di sciopero del personale è esercitato con un preavviso di almeno quindici giorni.

6. In occasione di scioperi deve essere garantita l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali:

*a)* visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati;

*b)* visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco;

*c)* visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco;

*d)* visite periodiche di idoneità alla navigazione aerea.

7. Ai fini della contrattazione a livello centrale sono considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.

8. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dall'ufficio SASN competente e sono versate mensilmente alle rispettive organizzazioni sindacali con le modalità da queste indicate.

Art. 14.

*Commissione paritetica*

1. Presso la sede centrale del Ministero è istituita con provvedimento del direttore della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie una commissione paritetica che svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e che può formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi.

2. La commissione è costituita dai rappresentanti del personale di cui al presente accordo designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da un numero paritetico di funzionari del Ministero della salute, ivi compreso il direttore generale della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. Ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente accordo può designare un solo rappresentante in seno alla commissione.

3. Per ogni membro effettivo è previsto un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e che gli subentra in caso di decadenza.

4. La commissione è presieduta dal direttore della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute.

5. La cessazione dell'incarico comporta la decadenza da componente della commissione.

6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre sindacati firmatari.

CAPO II

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEGLI INFERMIERI GENERICI, PROFESSIONALI, TECNICI DI RADIOLOGIA, TECNICI DI LABORATORIO E TECNICI TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE

Art. 15.

*Trattemento economico e previdenziale degli infermieri professionali, dei tecnici di radiologia, dei tecnici di laboratorio, dei tecnici terapisti della riabilitazione.*

1. Per l'attività correlata all'incarico è corrisposto mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 agli infermieri professionali, ai tecnici di radiologia, ai tecnici di laboratorio e ai tecnici terapisti della riabilitazione, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal personale del comparto «sanità», di cui al C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004.

2. Tale compenso orario, determinato con le modalità di cui all'articolo 10, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenendo conto degli stipendi tabellari attribuiti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 20 settembre 2001 al personale dipendente del comparto sanità inquadrato nella

categoria C (ex VI livello) e confluito nella categoria D e dal C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004, è pari ad € 13.58.

3. Ai tecnici di radiologia si applica, in quanto compatibile la disposizione relativa all'indennità di rischio di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983.

4. I compensi di cui sopra sono assoggettati al contributo I.N.P.S. o al regime assicurativo previsto dalla legge n. 103/1996, salvo diversa opzione.

Art. 16.

*Trattamento economico e previdenziale degli infermieri generici*

1. Per l'attività correlata all'incarico è corrisposto mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 agli infermieri generici operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal personale del comparto «sanità», di cui al C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004.

2. Tale compenso orario, determinato con le modalità di cui all'articolo 10, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenendo conto degli stipendi tabellari attribuiti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 20 settembre 2001 e dal C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004 al personale dipendente del comparto «sanità» inquadrato nella categoria B livello super (ex V livello), è pari ad € 11,76.

3. I compensi di cui sopra sono assoggettati al contributo I.N.P.S. o al regime assicurativo previsto dalla legge n. 103 del 1996, salvo diversa opzione.

## CAPO III

### TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CHIMICI, BIOLOGI E PSICOLOGI

Art. 17.

*Trattamento economico e previdenziale dei chimici, dei biologi e degli psicologi*

1. Per l'attività correlata all'incarico è corrisposto mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai chimici, ai biologi ed agli psicologi operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile un compenso orario forfetario, pari ad € 12,69, oltre all'eventuale indennità di piena disponibilità e al compenso aggiuntivo nella misura e con le modalità previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 446, con esclusione dei commi 7, 8 e 9.

2. L'ufficio SASN competente versa, trimestralmente, alle rispettive casse previdenziali secondo quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e nel rispetto delle decorrenze fissate dalla stessa legge un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9% a carico dei biologi, dei chimici e dei psicologi calcolato sui compensi corrisposti ai sensi del presente accordo, con modalità che assicurino l'individuazione delle somme versate e del lavoratore cui si riferiscono.

Art. 18.

*Trattamento tributario*

1. Gli emolumenti corrisposti al personale incaricato sono assoggettati, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 342 e del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, allo stesso regime tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente.

2. Il personale incaricato, già a rapporto convenzionale, assoggettato al regime tributario previsto per i rapporti di lavoro autonomo, conserva detto regime, salvo diversa opzione.

Art. 19.

*Trattamento previdenziale e tributario nuovi rapporti*

1. Per i rapporti instaurati ai sensi del presente accordo sarà applicato il regime previdenziale e tributario previsto in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti.

Art. 20.

*Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi*

1. Il Ministero della salute assicura i lavoratori incaricati contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo.

2. Il contratto è stipulato senza franchigia per i seguenti massimali:

*a)* per responsabilità civile verso i terzi:

€ 774.687,00 per sinistro;

€ 516.457,00 per singola persona danneggiata;

€ 258.228,00 per danni a cose od animali;

*b)* per gli infortuni:

€ 774.687,00 per morte o invalidità permanente;

€ 78,00 giornaliere per un massimo di trecento giorni per invalidità temporanea.

3. Il personale incaricato, che a causa dell'attività professionale espletata ai sensi del presente accordo è esposto a radiazioni ionizzanti, è assicurato obbligatoriamente presso l'I.N.A.I.L.

Art. 21.

*Norma transitoria*

1. I compensi già corrisposti sino al 31 dicembre 2003 saranno ricalcolati secondo le variazioni intervenute nei rispettivi C.C.N.L. di riferimento in base ai compensi orari riportati nella tabella *B*.

Art. 22.

*Oneri di spesa*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente accordo è valutato in 4.093.064,00 euro per l'anno 2005, di cui 1.386.128,00 euro per arretrati, e in 2.706.936,00 euro per l'anno 2006.

*Dichiarazione congiunta*

A seguito del rinnovo degli accordi collettivi di riferimento, le parti avvieranno le trattative per l'eventuale adeguamento della presente convenzione alle condizioni di maggior favore, per quanto compatibili, previste dai suddetti accordi di riferimento.

*Dichiarazione SNUBCI-FEDERBIOLOGI, AUPI, SICUS e Ministero della salute*

Le organizzazioni sindacali dei biologi, chimici e psicologi e il Ministero della salute prendono atto che sono in corso le trattative congiunte per il rinnovo del contratto unico dei medici, dei biologi, dei chimici e degli psicologi ambulatoriali che operano nel Servizio sanitario nazionale e si impegnano a procedere ad analoga trattativa congiunta, per gli aspetti giuridici ed economici, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale dei medici ambulatoriali che operano negli uffici SASN.

*Dichiarazione a verbale n. 1*

Il Ministero della salute si impegna ad organizzare corsi formativi interni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

*Dichiarazione a verbale n. 2*

L'AUPI, organizzazione sindacale rappresentante gli psicologi, firma il presente contratto che non prevede una parcella differenziata per l'attività di psicoterapia, prendendo atto delle dichiarazioni della controparte che presso gli uffici SASN non si effettuano prestazioni di psicoterapia.

*Dichiarazione a verbale n. 3*

Le Organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL-RdB P.I. ritengono la stipula del presente accordo come un primo, parziale passo verso la stabilizzazione (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) del personale infermieristico e tecnico.

A tale scopo si porranno in essere tutte le iniziative utili affinché l'*iter* di stabilizzazione trovi al più presto concretizzazione formale.

*Dichiarazione a verbale n. 4*

La RdB P.I. firma per senso di responsabilità nei confronti del personale destinatario di tale accordo pur non condividendone che parzialmente i contenuti.

La scrivente Organizzazione sindacale dichiara inoltre il suo impegno a favorire l'inserimento del personale sanitario non medico nei ruoli del Ministero della salute con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE - DECORRENZA 2004/2006. (*Sottoscritto il 28 ottobre 2004*).

Per il Ministero della salute: dott. Claudio Mastrocola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *firmato*

Per i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali:

CGIL - FP NIDIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . *firmato*
CISL - FPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *firmato*
UIL - PA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *firmato*
CONFASL - UNSA . . . . . . . . . . . . . . . . . *firmato*
RdB CUB Pubblico Impiego . . . . . . . . . . . *firmato*
FLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEDERAZIONE INTESA . . . . . . . . . . . . *firmato*
S.N.U.B.C.I. - FEDERBIOLOGI . . . . . . . *firmato*
AUPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *firmato*
S.I.C.U.S.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *firmato*

ALLEGATO *A*

TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO.

1) *Infermieri, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio e tecnici terapisti della riabilitazione.*

*A)* Titoli accademici e di studio (punteggio massimo: punti 5):

1) diploma universitario conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con il massimo dei voti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 3,00

2) diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento (riconosciuti equipollenti al diploma universitario), con il massimo dei voti . . . . . . . . . . . . . . . punti 2,00

3) anzianità di iscrizione all'albo professionale (per anno) . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,20

*B)* Titoli di servizio (punteggio massimo: punti 25)
per servizio reso nello stesso profilo professionale messo a bando o in qualifiche corrispondenti:

1) attività prestata presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici S.A.S.N.: per ogni mese di attività. . . . . . .

2) attività di sostituzione prestata presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici S.A.S.N.: per ogni mese di attività. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,40

3) attività prestata presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10

4) attività prestata presso strutture sanitarie private: per ogni mese di attività punti 0,05

Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato al 50% (rispetto ai punteggi sopra riportati) di quello reso nel profilo relativo al bando.

Per mese intero di attività si intendono anche frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

*C)* Pubblicazioni, *curriculum* formativo e professionale, titoli vari (punteggio massimo: punti 5)

- pubblicazioni;
- partecipazione a convegni, congressi e seminari;
- incarichi di insegnamento;
- corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- servizio militare di leva espletato con mansioni riconducibili al profilo a concorso;
- altri titoli (categoria residuale).

2) *Biologi, psicologi e chimici.*

*A)* Titoli accademici

1) Laurea specialistica:

*a)* laurea con voto 110 e lode . . . . . punti 3,00

*b)* laurea con voto 110 . . . . . . . . . . punti 1,80

*c)* laurea con voto da 100 a 109 . . . punti 1,20

2) Specializzazioni:

*a)* per la prima specializzazione o dottorato di ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 3,00

*b)* per ogni ulteriore specializzazione: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 1,20

*c)* specializzazione o dottorato di ricerca conseguito con il massimo dei voti (una sola volta): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,80

*B)* Titoli di studio

1) Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una delle rispettive discipline:

*a)* per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4 giorni . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10

*b)* per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,40

*c)* per ogni corso superiore a 250 ore o ad 1 anno (per anno) . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,50

fino ad un massimo di 2 punti.

*C)* Titoli professionali (per servizio reso nelle rispettive discipline)

1) Attività prestata presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici SASN: per ogni mese di attività . . . . . . . . . . . . . . punti 0,50

2) Attività di sostituzione presso un ambulatorio a diretta gestione degli uffici SASN: per ogni mese di attività. . . . . . . . . punti 0,40

3) Attività professionale prestata con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture del SASN, comuni, province, regioni, istituti universitari, ministeri, enti privati equiparati ai sensi di legge, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private accreditate: per ogni mese di attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,15

4) Attività professionale prestata con regolare contratto di lavoro retribuito, presso strutture private per ogni mese di attività . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10

5) Attività professionale in qualità di volontario presso strutture pubbliche per ogni mese di attività . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,05

Frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.

Lo stesso punteggio non è cumulabile se riferito a prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso è valutata solo l'attività che comporta il punteggio più alto.

6) Idoneità in pubblici concorsi nelle rispettive discipline . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,05

È valutabile solo la prima delle idoneità possedute.

*D)* Anzianità di iscrizione all'ordine per un massimo di 10 anni

Per ogni anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punti 0,10

Il punteggio previsto per l'anzianità di iscrizione all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed è frazionabile in dodicesimi.

Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.

*E)* Pubblicazioni, *curriculum* formativo e professionale, titoli vari (punteggio massimo: punti 5).

I titoli non valutabili nei precedenti punti saranno valutati con un punteggio massimo punti 5

———

ALLEGATO *B*

COMPENSI ORARI
DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DELL'ACCORDO

*Infermieri professionali, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, tecnici terapisti della riabilitazione*

Dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000 .... € 11.45

Dal 1º gennaio 2001 al 31 agosto 2001..... € 11.73

Dal 1º settembre 2001 al 31 dicembre 2001 . € 12.79

Dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 .. € 13.17

Dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 .. € 13.58

*Infermieri generici*

Dal 1º luglio 2000 al 31 dicembre 2000 .... € 10.85

Dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2001... € 11.10

Dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 .. € 11.42

Dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 .. € 11.76

*Biologi - psicologi - chimici*

Compenso

Dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 1999... € 12,51

Dal 1º gennaio 2000.................... € 12.69

Indennità di disponibilità

Dal 1º gennaio 1999 al 31 dicembre 1999.... € 2.19

Dal 1º gennaio 2000.................... € 2.22

Compenso aggiuntivo

Secondo le modalità previste dall'articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 446/2001

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Si riporta il comma 3 dell'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»:

«3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti e degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale».

— Si trascrive il testo dell'art. 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale è stato previsto che il Ministero della salute può avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale:

«Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il Comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle Unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale».

— Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517:

«7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618 e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 10 gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle Unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

*Note all'art. 1:*

— Per il testo dell'art. 6, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980, vedi note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 517, vedi nelle note alle premesse.

**06G0081**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2006.

**Sospensione dalla carica di consigliere della regione Puglia del sig. Lucio Rosario Tarquinio.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di applicazione di misura cautelare nella forma degli arresti domiciliari, per il reati di cui agli articoli 110 e 353, secondo comma del codice penale, emessa in data 6 dicembre 2005, dal g.i.p. presso il Tribunale di Foggia nei confronti del sig. Lucio Rosario Tarquinio, consigliere regionale della regione Puglia, nonché vice presidente del consiglio della regione Puglia;

Vista la comunicazione n. 329/13.5/EE.LL. del 27 dicembre 2005, dell'Ufficio territoriale del Governo di Bari;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 6 dicembre 2005, dalla carica ricoperta;

Accertata la sussistenza dei presupposti di legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Lucio Rosario Tarquinio è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Puglia a decorrere dal 6 dicembre 2005, per i motivi di cui in premessa.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 23 gennaio 2006

*Il Presidente:* BERLUSCONI

06A02179

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006.

**Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2006.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, relativo alla definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato;

Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 2005, n. 169;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005, del 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 2005, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2005, n. 3426, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla situazione di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, 7 novembre 2003, 23 dicembre 2004 e 21 aprile 2005»;

Sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, costituito ai sensi dell'art. 2-*bis* dello stesso testo unico, riunitosi il 14 dicembre 2005, che ha tenuto conto della relazione del gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, di cui all'art. 2-*bis,* comma 3, del testo unico sull'immigrazione;

Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali del 26 gennaio 2006;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari del 1° febbraio 2006;

Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali richiedono lavoratori stranieri in posizione dirigenziale o altamente qualificati;

Tenuto conto che vi sono fabbisogni di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;

Tenuto conto che godono di prelazione i lavoratori extracomunitari che hanno beneficiato di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine nell'ambito di programmi approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione;

Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;

Considerato che l'art. 14, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, prevede la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio e di quelli per studio in permessi di soggiorno per lavoro nell'ambito delle quote massime previste;

Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi di origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammessi in Italia nel 2006 per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 170.000 unità da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai Paesi non elencati all'art. 5, entro una quota massima di 78.500 unità, di cui 45.000 unità sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona, 2.500 per il settore della pesca marittima, 1.000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per studio in permessi per lavoro e 2.000 per la conversione di permessi di soggiorno per tirocinio in permessi di soggiorno per lavoro.

2. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 2, comma 1, sono ammessi 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'art. 23 del testo unico sull'immigrazione.

3. In caso di esaurimento della quota riservata prevista all'art. 2, comma 2, sono ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dell'art. 23 del testo unico sull'immigrazione, in base all'art. 34, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334.

4. I cittadini moldavi possono inoltre concorrere nell'ambito della quota per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona di cui al comma 1.

Art. 3.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 è consentito l'ingresso di 3.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.

2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Art. 4.

1. Per l'anno 2006 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito

elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 500 unità.

Art. 5.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 38.000 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:

4.500 cittadini albanesi;

3.500 cittadini tunisini;

4.000 cittadini marocchini;

7.000 cittadini egiziani;

1.500 cittadini nigeriani;

5.000 cittadini moldavi;

3.000 cittadini dello Sri Lanka;

3.000 cittadini del Bangladesh;

3.000 cittadini filippini;

1.000 cittadini pakistani;

100 cittadini somali;

1.000 cittadini ghanesi;

1.400 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Art. 6.

1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 50.000 unità, da ripartire tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonché di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003, 2004 o 2005.

Art. 7.

1. Il termine per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro decorre dal settimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 8.

1. Qualora, trascorsi almeno sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di cui all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente decreto sulla base delle necessità reali riscontrate sul mercato del lavoro.

Roma, 15 febbraio 2006

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2006*
*Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 151*

---

AVVERTENZA:

Si dà notizia che le richieste di nulla-osta al lavoro, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, potranno essere presentate agli uffici postali abilitati, a partire dalle ore 14,30 di martedì 14 marzo 2006.

**06A02169**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2006.

**Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni, a seguito di eventi calamitosi, ai beni appartenenti al patrimonio culturale.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 4236 del 24 novembre 1999 con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro per la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8 del 7 gennaio 2005 con il quale è stato costituito il gruppo di lavoro per la salvaguardia e la prevenzione dei beni culturali dai rischi naturali, composto da rappresentanti del medesimo Dipartimento della protezione civile, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'interno;

Considerato che tra i compiti affidati al gruppo di lavoro è prevista la predisposizione di modelli di rilevamento e censimento dei danni e della vulnerabilità del patrimonio culturale nazionale;

Ritenuto che l'attività di rilevazione dei danni derivanti da eventi calamitosi deve essere eseguita tempestivamente e sulla base di criteri uniformi;

Ravvisata la necessità di dotare le strutture tecnico-amministrative dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali di apposite schede per la rilevazione dei danni ai beni immobili e mobili di interesse storico-artistico appartenenti al patrimonio culturale nazionale;

Visto il decreto interministeriale 3 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 maggio 2001, n. 116, con il quale sono stati approvati i modelli per il rilevamento dei danni alle chiese ed ai beni mobili;

Considerata la necessità di integrare gli strumenti di rilevazione con un ulteriore modello di scheda per il rilievo del danno ai palazzi di interesse storico artistico;

Considerato che il gruppo di lavoro ha verificato l'idoneità del predetto modello per il rilievo del danno post-sisma in occasione delle emergenze degli ultimi anni e in particolare dell'eruzione dell'Etna del 27 ottobre 2002, del sisma del Molise - Puglia del 31 ottobre 2002, del sisma nell'Appennino tosco-emiliano del 14 settembre 2003, del sisma nella provincia di Brescia del 24 novembre 2004 e in occasione dell'esercitazione internazionale «Eurosot 2005» svoltasi nella Sicilia sud-orientale nel mese di ottobre 2005;

Considerato che il censimento dei danni effettuato con il predetto modello comprende il rilievo dell'agibilità, la quantificazione dei danni nonché l'individuazione delle opere provvisionali indispensabili alla salvaguardia del bene danneggiato, e che i dati raccolti hanno costituito la base della programmazione pluriennale, predisposta dalle regioni a seguito degli eventi calamitosi, per il ripristino dei danni subiti dal patrimonio culturale;

Vista la scheda elaborata dal citato gruppo di lavoro per la salvaguardia dei beni culturali dei rischi naturali, predisposta con la collaborazione della comunità scientifica e d'intesa con gli organismi tecnici interessati;

Ritenuto di aggiornare la scheda «Chiese», allegata al predetto decreto interministeriale del 3 maggio 2001, prevedendo in particolare l'aumento da 18 a 28 dei meccanismi di danno;

Ritenuto di confermare la validità della scheda «Beni mobili» presente nel predetto decreto;

Vista la nota del 4 gennaio 2006 del Dipartimento della protezione civile, con la quale sono stati trasmessi al Ministero per i beni e le attività culturali i modelli destinati al rilievo del danno a seguito di sisma ad edifici di interesse storico-artistico e a chiese, predisposti in collaborazione con il medesimo Ministero e con la comunità scientifica;

Vista la nota del 17 gennaio 2006 del Ministero per i beni e le attività culturali;

Acquisita l'intesa del Ministro per i beni e le attività culturali con nota del 30 gennaio 2006;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. Sono approvate le allegate schede di rilevamento dei danni alle chiese (modello A-DC) e ai palazzi (modello B-DP) appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sono tenuti a dotare le proprie strutture delle allegate schede che dovranno essere compilate in occasione di eventi calamitosi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

*Il Presidente:* BERLUSCONI

ALLEGATO

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

EMERGENZA POST-SISMA

## SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI – CHIESE

**MODELLO A – DC**
**Prima sezione**

**$A_1$**

| Data | N° progressivo | N° Scheda (*a cura dell'ufficio*) |
|---|---|---|

**$A_2$ – RIFERIMENTO VERTICALE**

| | |
|---|---|
| Bene complesso ❍ | Bene individuo ❍ |
| Denominazione bene complesso: | |
| Numero schede beni componenti | Codice livello superiore |
| Tipologia | ❑ chiesa ❑ canonica ❑ palazzo ❑ castello ❑ torre ❑ bene archeologico ❑ altro |
| Pianta | ❍ regolare ❍ con cortili ❍ ad ali aperte ❍ lineare ❍ altro |

**$A_3$ – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA**

| | | |
|---|---|---|
| Regione | Codice Istat comune | *Indirizzo* 1 ❍ via 2 ❍ corso 3 ❍ vicolo 4 ❍ piazza 5 ❍ località num.civico |
| Provincia | | |
| Comune | | |
| Località | | |
| Sezione censuaria | N° complesso o aggregato | N° edificio |
| Foglio | Data | Particelle / Sub. |

**$A_4$ – COORDINATE UTM**

| Quadrante | Longitudine Est (x) ° ' | Latitudine Nord(y) ° ' | ❍ Lettura GPS |
|---|---|---|---|

**$A_5$ – OGGETTO**

| | |
|---|---|
| Denominazione bene: | |
| Denominazione storica: | |
| Datazione: anno secolo epoca | Ultima trasformazione |
| Proprietà: | ☎ |
| Utilizzatore: | ☎ |

**$A_6$ – DESTINAZIONE D'USO ATTUALE**

| Uso | | Utilizzazione temporale | | | Affollamento |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Continuo | Saltuario | Non utilizzato | |
| Cattedrale / Duomo | ❑ | ❍ | ❍ | ❍ | ❑ |
| Chiesa parrocchiale | ❑ | ❍ | ❍ | ❍ | ❑ |
| Oratorio | ❑ | ❍ | ❍ | ❍ | ❑ |
| Santuario | ❑ | ❍ | ❍ | ❍ | ❑ |
| Museo | ❑ | ❍ | ❍ | ❍ | ❑ |
| Auditorium | ❑ | ❍ | ❍ | ❍ | ❑ |
| Servizi | ❑ | ❍ | ❍ | ❍ | ❑ |
| Altro ______________ | ❑ | ❍ | ❍ | ❍ | ❑ |

**$A_7$ – CARATTERISTICHE DEL SITO**

| In piano ❍ | Su rilievo / su cresta / su vetta ❍ | Su riporto ❍ | In pendio / su versante ❍ | Avvallamento ❍ |
|---|---|---|---|---|

**$A_8$ – CONTESTO URBANO E POSIZIONE**

| Centro urbano ❍ | Periferia urbana ❍ | Area industriale - commerciale ❍ | Area agricola ❍ | Centro storico ❍ |
|---|---|---|---|---|

| Isolata ❍ | Connessa con altri edifici ❍ su __ lati | Altro ❍ ........ |
|---|---|---|

**$A_9$ – INFRASTRUTTURE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Accesso pedonale | ❍ | Rete viaria idonea in relazione al rischio | ❑ |
| Accesso carrabile | ❍ | Parcheggio nelle vicinanze | ❑ |
| Accesso con altezza inferiore a 4 metri | ❍ | Spazi aperti a disposizione | ❑ |
| Accesso con mezzi pesanti | ❍ | Altro ❑ ________________ | |

**$A_{10}$ – PRESENZA DI RISCHIO**

| | | RILEVAZIONE DIRETTA | INFORMAZIONI ACQUISITE |
|---|---|---|---|
| Insediamento minacciato da frana | ❑ | ❍ | ❍ |
| Insediamento in zona alluvionabile | ❑ | ❍ | ❍ |
| Insediamento soggetto a minacce di tipo industriale | ❑ | ❍ | ❍ |
| Insediamento soggetto ad altre minacce naturali | ❑ | ❍ | ❍ |

**$A_{11}$ – TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI**

| TIPOLOGIA | | Num. | superficie | TIPOLOGIA | | Num. | superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affreschi | ❑ | __ | ___ | Dipinti mobili su vario supporto | ❑ | __ | ___ |
| Mosaici | ❑ | __ | ___ | Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali) | ❑ | __ | ___ |
| Stucchi | ❑ | __ | ___ | Decorazioni plastiche mobili | ❑ | __ | ___ |
| Arazzi | ❑ | __ | ___ | Manufatti in carta e pergamena | ❑ | __ | ___ |
| Altari / statue | ❑ | __ | ___ | Reperti archeologici | ❑ | __ | ___ |
| Libri / Stampe | ❑ | __ | ___ | Altri ........ | ❑ | __ | ___ |

**$A_{12}$ – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** - Realizzata da ........ SI ❍ NO ❍

**$A_{13}$ – COMPILATORE SCHEDA**

| | |
|---|---|
| Cognome ________________ | Nome ______________ |
| Ente/ufficio di appartenenza __________________________ | |
| ☎ _____________ | E-Mail: ........ |

MODELLO **A – DC**

**Seconda sezione**

**$A_{14}$ - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DELLE CHIESE**

| N° Scheda | Data | Ente |
|---|---|---|

**$A_{15}$ - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE**

| Buono ❍ | Discreto ❍ | Scadente ❍ | Pessimo ❍ | In corso lavori ❑ |
|---|---|---|---|---|
| Eventuali precedenti lesioni esistenti | NO ❍ | SI ❍ | Limitate ❍ Estese ❍ | Gravi ❍ |

**$A_{16}$ - DANNO SISMICO** (Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese)

LIVELLO DI DANNO

0 - □□□□□ assenza di danno 1 - ■□□□□ danno lieve 2 - ■■□□□ danno moderato

3 - ■■■□□ danno grave 4 - ■■■■□ danno molto grave 5 - ■■■■■ crollo

IDENTIFICAZIONE DEL DANNO

❑ danno sismico

❑ danno progresso

❑ aggravamento

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA** | ❑ |
| danno | DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI O EVIDENTI FUORI PIOMBO | ❑❑❑❑❑ |
| 2 | **MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA** | ❑ |
| danno | RIBALTAMENTO DEL TIMPANO, CON LESIONE ORIZZONTALE O A V – DISGREGAZIONE DELLA MURATURA O SCORRIMENTO DEL CORDOLO – ROTAZIONE DELLE CAPRIATE | ❑❑❑❑❑ |
| 3 | **MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA** | ❑ |
| danno | LESIONI INCLINATE (TAGLIO) – LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE) – ALTRE FESSURAZIONI O SPANCIAMENTI | ❑❑❑❑❑ |
| 4 | **PROTIRO – NARTECE** | ❑ |
| danno | LESIONI NEGLI ARCHI O NELLA TRABEAZIONE PER ROTAZIONE DELLE COLONNE – DISTACCO DALLA FACCIATA – MARTELLAMENTO | ❑❑❑❑❑ |
| 5 | **RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA** | ❑ |
| danno | LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) – ROTAZIONI DELLE PARETI LATERALI – LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE – FUORI PIOMBO E SCHIACCIAMENTO NELLE COLONNE | ❑❑❑❑❑ |
| 6 | **MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI (RISPOSTA LONGITUDINALE)** | ❑ |
| danno | LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ NELLA MURATURA | ❑❑❑❑❑ |
| 7 | **RISPOSTA LONGITUDINALE DEL COLONNATO NELLE CHIESE A PIÙ NAVATE** | ❑ |
| danno | LESIONI NEGLI ARCHI O NEGLI ARCHITRAVI LONGITUDINALI – SCHIACCIAMENTO E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI – LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI | ❑❑❑❑❑ |
| 8 | **VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE** | ❑ |
| danno | LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE – SCONNESSIONI DELLE VOLTE DAGLI ARCONI | ❑❑❑❑❑ |
| 9 | **VOLTE DELLE NAVATE LATERALI** | ❑ |
| danno | LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI | ❑❑❑❑❑ |
| 10 | **RIBALTAMENTO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DEL TRANSETTO** | ❑ |
| danno | DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI – RIBALTAMENTO O DISGREGAZIONI DEL TIMPANO IN SOMMITÀ | ❑❑❑❑❑ |
| 11 | **MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI LATERALI DEL TRANSETTO** | ❑ |
| danno | LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ | ❑❑❑❑❑ |
| 12 | **VOLTE DEL TRANSETTO** | ❑ |
| danno | LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI E DALLE PARETI LATERALI | ❑❑❑❑❑ |
| 13 | **ARCHI TRIONFALI** | ❑ |
| danno | LESIONI NELL'ARCO – SCORRIMENTO DI CONCI – SCHIACCIAMENTO O LESIONI ORIZZONTALI ALLA BASE DEI PIEDRITTI | ❑❑❑❑❑ |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | **CUPOLA – TAMBURO/TIBURIO** | ❑ |
| danno | LESIONI NELLA CUPOLA (AD ARCO) CON EVENTUALE PROSECUZIONE NEL TAMBURO | ❑❑❑❑❑ |
| 15 | **LANTERNA** | ❑ |
| danno | LESIONI NEL CUPOLINO DELLA LANTERNA – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI | ❑❑❑❑❑ |
| 16 | **RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE** | ❑ |
| danno | LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDE – LESIONI VERTICALI NEGLI ABSIDI POLIGONALI – LESIONE AD U NEGLI ABSIDI SEMICIRCOLARI | ❑❑❑❑❑ |
| 17 | **MECCANISMI DI TAGLIO NEL PRESBITERIO O NELL'ABSIDE** | ❑ |
| danno | LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ MURARIE | ❑❑❑❑❑ |
| 18 | **VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE** | ❑ |
| danno | LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DAGLI ARCONI O DALLE PARETI LATERALI | ❑❑❑❑❑ |
| 19 | **MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – PARETI LATERALI DELL'AULA** | ❑ |
| danno | LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA | ❑❑❑❑❑ |
| 20 | **MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – TRANSETTO** | ❑ |
| danno | LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA | ❑❑❑❑❑ |
| 21 | **MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA – ABSIDE E PRESBITERIO** | ❑ |
| danno | LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE – SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA – MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO DI COPERTURA | ❑❑❑❑❑ |
| 22 | **RIBALTAMENTO DELLE CAPPELLE** | ❑ |
| danno | DISTACCO DELLA PARETE FRONTALE DALLE PARETI LATERALI | ❑❑❑❑❑ |
| 23 | **MECCANISMI DI TAGLIO NELLE PARETI DELLE CAPPELLE** | ❑ |
| danno | LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) – LESIONI IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ MURARIE | ❑❑❑❑❑ |
| 24 | **VOLTE DELLE CAPPELLE** | ❑ |
| danno | LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DALLE PARETI LATERALI | ❑❑❑❑❑ |
| 25 | **INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)** | ❑ |
| danno | MOVIMENTO IN CORRISPONDENZA DI DISCONTINUITÀ COSTRUTTIVE - LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO | ❑❑❑❑❑ |
| 26 | **AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)** | ❑ |
| danno | EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O SCORRIMENTO – LESIONI | ❑❑❑❑❑ |
| 27 | **TORRE CAMPANARIA** | ❑ |
| danno | LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA – LESIONI A TAGLIO O SCORRIMENTO – LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI) | ❑❑❑❑❑ |
| 28 | **CELLA CAMPANARIA** | ❑ |
| danno | LESIONI NEGLI ARCHI – ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI | ❑❑❑❑❑ |

**$A_{17}$ - INDICE DI DANNO**

$n$ = ⌊_⌋_⌋ (numero dei meccanismi possibili) d = ⌊_⌋_⌋ (punteggio totale di danno) $i_d = d / 5n =$ ⌊_⌋_⌋

**$A_{18}$ - AGIBILITA'**

| Agibile ❍ | Inagibile ❍ | | |
|---|---|---|---|
| Parzialmente Agibile ❍ | Agibile con Provvedimenti ❍ | Temporaneamente Inagibile ❍ | Inagibile per cause Esterne ❍ |
| Indicare le parti agibili | Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante | ❑ Verifica più accurata<br>❑ Si consiglia visita di esperti<br>❑ Altro | Indicare le cause esterne |

**$A_{19}$ – TIPO DI VISITA**

| Completa ❍ | Parziale ❍ | Solo dall'esterno ❍ | Motivi ostativi ........ |
|---|---|---|---|

**$A_{20}$ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI** (* interventi limitati ** interventi estesi)

| | PROVVEDIMENTI | * | ** | | PROVVEDIMENTI | * | ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Revisione manto di copertura | ❑ | ❑ | 8 | Ripristino smaltimento delle acque meteoriche | ❑ | ❑ |
| 2 | Copertura provvisoria | ❑ | ❑ | 9 | Monitoraggio | ❑ | ❑ |
| 3 | Puntellamenti | ❑ | ❑ | 10 | Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse | ❑ | ❑ |
| 4 | Rimozione delle macerie | ❑ | ❑ | 11 | Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti | ❑ | ❑ |
| 5 | Transennamenti / recinzioni / protezioni | ❑ | ❑ | 12 | Sgombero opere d'arte mobili | ❑ | ❑ |
| 6 | Consolidamenti localizzati | ❑ | ❑ | 13 | Raccolta sistematica dei frammenti | ❑ | ❑ |
| 7 | Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti | ❑ | ❑ | 14 | Ricovero e protezione dei frammenti | ❑ | ❑ |

**$A_{21}$ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE** *(scheda dettagliata a parte)*

**$A_{21.1}$** - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

........

**$A_{21.2}$** - Descrizione danno

........

**$A_{21.3}$** - Provvedimenti provvisionali sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE ❑

........

**STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE**

€ _ _ _ _ _ _ ,00

**$A_{22}$ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE**

**$A_{22.1}$** - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

**STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE**

**€** |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| **,00**

**$A_{22.2}$** - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

**STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO**

**€** |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| **,00**

**$A_{22.3}$** - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "**a finire**")

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

**STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO**

**€** |_|_|_| |_|_|_| **,00**

**$A_{23}$ - NOTE**

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

**$A_{24}$ - DATI DIMENSIONALI** ( stimati ❍ rilevati ❍ )

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Aula (compresi navate, cappelle, transetti) | Larghezza mt. \|_\|_\|_\| | Lunghezza mt. \|_\|_\|_\| | Superficie mq. \|_\|_\|_\|_\| | Altezza media mt. \|_\|_\|_\| |
| Abside | Larghezza mt. \|_\|_\|_\| | Lunghezza mt. \|_\|_\|_\| | Superficie mq. \|_\|_\|_\|_\| | Altezza media mt. \|_\|_\|_\| |
| Facciata principale | Larghezza mt. \|_\|_\|_\| | Altezza mt. \|_\|_\|_\| | Superficie mq. \|_\|_\|_\|_\| | |
| Campanile | Larghezza mt. \|_\|_\|_\| | Lunghezza mt. \|_\|_\|_\| | | Altezza mt. \|_\|_\|_\| |
| Coperture chiesa | Larghezza mt. \|_\|_\|_\| | Lunghezza mt. \|_\|_\|_\| | Superficie mq. \|_\|_\|_\|_\| | Altezza massima mt. \|_\|_\|_\| |

## ABACO DEI MECCANISMI DI COLLASSO DELLE CHIESE

11 - MECCANISMI DI TAGLIO DEL TRANSETTO
12 - VOLTE DEL TRANSETTO
13 - ARCHI TRIONFALI
14 - CUPOLA E TAMBURO / TIBURIO
15 – LANTERNA
16 - RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE
17 - MECCANISMI DI TAGLIO NELL'ABSIDE
18 - VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE
19 – ELEMENTI DI COPERTURA: AULA
20 - ELEMENTI DI COPERTURA: TRANSETTO

Modello A-DC PCM-DPC MiBAC 2006

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA E LA PREVENZIONE DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI

EMERGENZA POST-SISMA

## SCHEDA PER IL RILIEVO DEL DANNO AI BENI CULTURALI - PALAZZI

**MODELLO B - DP**
**Prima sezione**

**B1**

| Data | N° progressivo | N° Scheda (a cura dell'ufficio) |
|---|---|---|

**B2 – RIFERIMENTO VERTICALE**

| | |
|---|---|
| Bene complesso ❍ | Bene individuo ❍ |
| Denominazione: | |
| Numero schede beni componenti | Codice livello superiore |
| Tipologia | ❑ canonica ❑ palazzo ❑ castello ❑ torre ❑ bene archeologico ❑ altro |
| Pianta | ❍ regolare ❍ con cortili ❍ ad ali aperte ❍ lineare ❍ altro |

**B3 – LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA**

| | | |
|---|---|---|
| Regione | Codice Istat comune | *Indirizzo* 1 ❍ via 2 ❍ corso 3 ❍ vicolo 4 ❍ piazza 5 ❍ località num.civico |
| Provincia | | |
| Comune | | |
| Località | | |
| Sezione censuaria | N° complesso o aggregato | N° edificio |
| Foglio | Data | Particelle / Sub. |

**B4 – COORDINATE UTM**

| Quadrante | Longitudine Est (x) °  ' | Latitudine Nord(y) °  ' | ❍ Lettura GPS |
|---|---|---|---|

**B5 – OGGETTO**

| | |
|---|---|
| Denominazione bene | |
| Denominazione storica | |
| Datazione | anno / secolo / epoca / Ultima trasformazione |
| Proprietà | ☎ |
| Utilizzatore | ☎ |

**$B_6$ – DESTINAZIONE D'USO ATTUALE**

| Uso | N° unità d'uso | Utilizzazione spaziale [%] | | | | Utilizzazione temporale | | | Esposizione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | >65 | 30÷65 | < 30 | 0 | Continuo | Salturio | Non utilizzato | N° occupanti | Affollamento |
| Abitazione ❑ | ⊔⊔⊔ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ⊔⊔⊔⊔ | ❑ |
| Commerciale ❑ | ⊔⊔⊔ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ⊔⊔⊔⊔ | ❑ |
| Museo ❑ | ⊔⊔⊔ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ⊔⊔⊔⊔ | ❑ |
| Uffici ❑ | ⊔⊔⊔ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ⊔⊔⊔⊔ | ❑ |
| Servizi ❑ | ⊔⊔⊔ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ⊔⊔⊔⊔ | ❑ |
| Strategico ❑ | ⊔⊔⊔ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ⊔⊔⊔⊔ | ❑ |
| Altro ❑ | ⊔⊔⊔ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ⊔⊔⊔⊔ | ❑ |

**$B_7$ – CARATTERISTICHE DEL SITO**

| In piano ❍ | Su rilievo / su cresta / su vetta ❍ | Su riporto ❍ | In pendio / su versante ❍ | Avvallamento ❍ |
|---|---|---|---|---|

**$B_8$ – CONTESTO URBANO E POSIZIONE**

| Centro urbano ❍ | Periferia urbana ❍ | Area industriale - commerciale ❍ | Area agricola ❍ | Centro storico ❍ |
|---|---|---|---|---|

| Isolato ❍ | Connesso con altri edifici ❍ su ⊔⊔ lati | Altro ❍ ........................ |
|---|---|---|

**$B_9$ – INFRASTRUTTURE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Accesso pedonale | ❍ | Rete viaria idonea in relazione al rischio | ❑ |
| Accesso carrabile | ❍ | Parcheggio nelle vicinanze | ❑ |
| Accesso con altezza inferiore a 4 metri | ❍ | Spazi aperti a disposizione | ❑ |
| Accesso con mezzi pesanti | ❍ | Altro ❑ ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔ | |

**$B_{10}$ – PRESENZA DI RISCHIO**

| | | RILEVAZIONE DIRETTA | INFORMAZIONI ACQUISITE |
|---|---|---|---|
| Insediamento minacciato da frana | ❑ | ❍ | ❍ |
| Insediamento in zona alluvionabile | ❑ | ❍ | ❍ |
| Insediamento soggetto a minacce di tipo industriale | ❑ | ❍ | ❍ |
| Insediamento soggetto ad altre minacce naturali | ❑ | ❍ | ❍ |

**$B_{11}$ – TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI**

| TIPOLOGIA | | Num. | superficie | TIPOLOGIA | | Num. | superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affreschi | ❑ | ⊔⊔ | ⊔⊔⊔ | Dipinti mobili su vario supporto | ❑ | ⊔⊔ | ⊔⊔⊔ |
| Mosaici | ❑ | ⊔⊔ | ⊔⊔⊔ | Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali) | ❑ | ⊔⊔ | ⊔⊔⊔ |
| Stucchi | ❑ | ⊔⊔ | ⊔⊔⊔ | Decorazioni plastiche mobili | ❑ | ⊔⊔ | ⊔⊔⊔ |
| Arazzi | ❑ | ⊔⊔ | ⊔⊔⊔ | Manufatti in carta e pergamena | ❑ | ⊔⊔ | ⊔⊔⊔ |
| Altari / statue | ❑ | ⊔⊔ | ⊔⊔⊔ | Reperti archeologici | ❑ | ⊔⊔ | ⊔⊔⊔ |
| Libri / Stampe | ❑ | ⊔⊔ | ⊔⊔⊔ | Altri ........................ | ❑ | ⊔⊔ | ⊔⊔⊔ |

**$B_{12}$ – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA** – Realizzata da ........................ SI ❍ NO ❍

**$B_{13}$ – COMPILATORE SCHEDA**

| | |
|---|---|
| Cognome ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔ | Nome ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔ |
| Ente/ufficio di appartenenza ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔ | |
| ☎ ⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔⊔ | E-Mail: ........................ |

MODELLO **B - DP**
**Seconda sezione**

**$B_{14}$ - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DEI PALAZZI**

| N° Scheda | Data | Ente |
|---|---|---|

**$B_{15}$ – STATO DI MANUTENZIONE GENERALE**

| | Buono | Discreto | Scadente | Pessimo | Lavori in corso |
|---|---|---|---|---|---|
| Strutture verticali | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❑ |
| Strutture orizzontali | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❑ |
| Copertura | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❑ |

**$B_{16}$ – INTERVENTI**

| Ampliamento ❑ | Sopraelevazione ❑ | Manutenzione straordinaria ❑ | Consolidamento ❑ |
|---|---|---|---|
| | | | |

**$B_{17}$ – REGOLARITA', FORMA PLANIMETRICA E DATI DIMENSIONALI**

| | Regolare | Non regolare |
|---|---|---|
| Pianta | ❍ | ❍ |
| Elevazione | ❍ | ❍ |
| Disposizione muri interni | ❍ | ❍ |
| Disposizione aperture | ❍ | ❍ |

| FORMA IN PIANTA | ❍ rettangolare | ❍ rett. allungata | ❍ a L |
|---|---|---|---|
| | ❍ a C | ❍ a corti | ❍ altro |

| Presenza di | ❑ porticati | ❑ logge | ❑ cavedii | ❑ atrio |
|---|---|---|---|---|

Discontinuità costruttive e del materiale ❑

| DATI DIMENSIONALI | Stimati ❍ | rilevati ❍ | | |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza media<br>m. | Lunghezza media<br>m. | Superficie media in pianta<br>$m^2$. | Altezza media in gronda<br>m. | Piani fuori terra<br>Piani interrati |

**$B_{18}$ – EIDOTIPO E SUDDIVISIONE IN ELEMENTI**

**SUDDIVISIONE IN AREE**

| Area | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sup.[m²] | | | | |
| N° piani | | | | |

**INDIVIDUAZIONE CORPI SCALA E CORPI ANNESSI**

N° totale corpi scala:
N° totale corpi annessi:

**INDIVIDUAZIONE COPERTURE**

| Copertura | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sup.[m²] | | | | |

## $B_{19}$ – RILIEVO DEL DANNO AGLI ELEMENTI STRUTTURALI

| TIPOLOGIA MURARIA | | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| A | PIETRA SQUADRATA | |
| B | PIETRA SBOZZATA | |
| C | PIETRA A SPACCO | |
| D | MATTONI | |
| E | IRREGOLARE, CIOTTOLI, MISTA | |
| F | ALTRO | |

**PARETI PERIMETRALI**

| N° PARETE | TIPOLOGIA E PARAMETRI DIMENSIONALI | | | | | | | | | | | DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIBERA | PARZ. LIBERA | IN AGGREGATO | APERTURE | | | LUNGHEZZA [m] | SPESSORE [m] | TIPOLOGIA MURARIA (A ÷ F DI $B_{19}$) | PRESENZA DI CORDOLI / CATENE | PARETI INTERNE ORTOGONALI | D1 LEGGERO | | | D2 – D3 MEDIO GRAVE | | | D4 – D5 GRAVISSIMO | | | NULLO |
| | | | | uniformi | discontinue | assenti | | | | | | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | |
| | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |

**PORTICATI / LOGGE / ATRI**

| N° PARETE | TIPOLOGIA E PARAMETRI DIMENSIONALI | | | | | | | DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PIANI | LUNGHEZZA [m] | TIPOLOGIA STRUTTURALE | | | | PRESENZA DI CATENE | D1 LEGGERO | | | D2 – D3 MEDIO GRAVE | | | D4 – D5 GRAVISSIMO | | | NULLO |
| | | | muratura | c.a. | legno | acciaio | | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | |
| | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |

**PARETI INTERNE**

| N° AREA | TIPOLOGIA E PARAMETRI DIMENSIONALI | | | | | DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LUNGHEZZA [m] | | SPESSORE [m] | | TIPOLOGIA MURARIA (A ÷ F DI $B_{19}$) | D1 LEGGERO | | | D2 – D3 MEDIO GRAVE | | | D4 – D5 GRAVISSIMO | | | NULLO |
| | x | y | x | y | | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | |
| | | | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | | | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | | | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | | | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |
| | | | | | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❍ |

| CORPI SCALA | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | N° AREA | TIPOLOGIA E PARAMETRI DIMENSIONALI | | | | | | DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) | | | | | | | | |
| | | PIANI | SUPERFICIE [m²] | TIPOLOGIA STRUTTURALE | | | | D1 LEGGERO | | | D2 – D3 MEDIO GRAVE | | | D4 – D5 GRAVISSIMO | | NULLO |
| | | | | muratura | c.a. | legno | acciaio | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |

| ORIZZONTAMENTI | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° AREA | TIPOLOGIA E PARAMETRI DIMENSIONALI | | | | | | DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) | | | | | | | | |
| | SUPERFICIE [m²] | H INTERPIANO [m] | TIPOLOGIA [%] | | | | D1 LEGGERO | | | D2 – D3 MEDIO GRAVE | | | D4 – D5 GRAVISSIMO | | | NULLO |
| | | | legno | volte | c.a. | acciaio | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | |
| | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | | | | | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |

| COPERTURE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | TIPOLOGIA E PARAMETRI DIMENSIONALI | | | | | | | DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) | | | | | | | | | |
| | SUPERFICIE [m²] | TIPOLOGIA | | | SPINGENTE | | DESCRIZIONE | D1 LEGGERO | | | D2 – D3 MEDIO GRAVE | | | D4 – D5 GRAVISSIMO | | | NULLO |
| | | c.a. | legno | acciaio | si | no | | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ○ | ○ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ○ | ○ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ○ | ○ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ○ | ○ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ○ | ○ | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |

| BALCONI / ELEMENTI AGGETTANTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° TOTALE | DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) | | | | | | | | | |
| | D4 – D5 GRAVISSIMO | | | D2 – D3 MEDIO GRAVE | | | D1 LEGGERO | | | NULLO |
| | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |

| ELEMENTI SVETTANTI | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° TOTALE | DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) | | | | | | | | | |
| | D1 LEGGERO | | | D2 – D3 MEDIO GRAVE | | | D4 – D5 GRAVISSIMO | | | NULLO |
| | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | |
| | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |

| CORPI ANNESSI | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | TIPOLOGIA E PARAMETRI DIMENSIONALI | | DANNO (LIVELLO ED ESTENSIONE) | | | | | | | | | |
| | SUPERFICIE [m²] | PRESENZA DI CATENE | D1 LEGGERO | | | D2 – D3 MEDIO GRAVE | | | D4 – D5 GRAVISSIMO | | | NULLO |
| | | | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | >2/3 | 1/3 – 2/3 | <1/3 | |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |
| | | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ○ |

## $B_{20}$– RILIEVO DEL DANNO AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | COMIGNOLI | II | CORNICIONI | III | STATUE O AGGETTI | IV | RIVESTIMENTI O CONTROSOFFITTI RECENTI |
| V | RETE IDRICA , FOGNARIA O TERMOIDRAULICA | VI | RETE ELETTRICA O DEL GAS | VII | ALTRO........ | VIII | ALTRO........ |

**LIVELLO DI DANNO**

0 - □□□□□ assenza di danno 1 - ■□□□□ danno lieve 2 - ■■□□□ danno moderato

3 - ■■■□□ danno grave 4 - ■■■■□ danno molto grave 5 - ■■■■■ crollo

**IDENTIFICAZIONE DEL DANNO**

❑ A - danno sismico

❑ B - danno pregresso

❑ C - aggravamento

| ELEMENTI DANNEGGIATI | Livello di danno | p | LOCALIZZAZIONE | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PUNTELLAMENTI | RIPARAZIONE | TRANSENNATURE | ALTRO |
| | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | _\| | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | _\| | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | _\| | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | _\| | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | _\| | | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |

NOTE........

## $B_{21}$ – PERICOLO ESTERNO

| CAUSA POTENZIALE | PERICOLO SU | | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI | |
|---|---|---|---|---|
| | EDIFICIO | VIA D'ACCESSO | DIVIETO DI ACCESSO | TRANSENNE E PROTEZIONE PASSAGGI |
| CROLLI O CADUTE DA ALTRE COSTRUZIONI | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| ROTTURA DI RETI DI SERVIZI/DISSESTI | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |

## $B_{22}$ – DISSESTI DI VERSANTE O DEL TERRENO DI FONDAZIONE

| | ASSENTI | PREESISTENTI | GENERATI DAL SISMA | ACUITI DAL SISMA |
|---|---|---|---|---|
| VERSANTI INCOMBENTI | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |
| TERRENO DI FONDAZIONE | ❍ | ❍ | ❍ | ❍ |

## $B_{23}$ – MECCANISMI DI COLLASSO STRUTTURALI

| TIPOLOGIA | n | CODICE | | MECCANISMO |
|---|---|---|---|---|
| PARETI PERIMETRALI | _\|_\| | M1 | ❑ | RIBALTAMENTO DELLE PARETI |
| | | M2 | ❑ | INSTABILITÀ VERTICALE DELLE PARETI |
| | | M3 | ❑ | ROTTURA A FLESSIONE DELLE PARETI |
| | | M4 | ❑ | RIBALTAMENTO DEL CANTONALE |
| | | M5 | ❑ | TAGLIO NELLE PARETI ESTERNE: MASCHI |
| | | M6 | ❑ | TAGLIO NELLE PARETI ESTERNE: ARCHITRAVI E MURATURA SOPRASTANTE |
| PARETI INTERNE | 2x_\|_\| | M7 | ❑ | TAGLIO NELLE PARETI INTERNE |
| GLOBALE | ☒ | M8 | ❑ | SCORRIMENTO DI PIANO |
| PORTICATI / LOGGE | ❑ | M9 | ❑ | DANNO AI PORTICATI / LOGGE |
| ORIZZONTAMENTI | _\|_\| | M10 | ❑ | SFILAMENTO TESTA DELLE TRAVI E/O MARTELLAMENTO |
| | | M11 | ❑ | COLLASSI LOCALI DELL'IMPALCATO O DELLA VOLTA |
| | | M12 | ❑ | DANNO ALLE VOLTE PER ROTAZIONE DELLE IMPOSTE |
| | | M13 | ❑ | DANNO ALLE VOLTE PER DEFORMAZIONE DI PIANO |
| SCALE | _\|_\| | M14 | ❑ | DANNO ALLE SCALE |
| COPERTURE | _\|_\| | M15 | ❑ | DANNO NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA |
| | | M16 | ❑ | DANNO AL MANTO DI COPERTURA |
| | | M17 | ❑ | RIBALTAMENTO DELLE FASCE SOTTOTETTO E TIMPANO |
| ELEMENTI AGGETTANTI / SVETTANTI | ❑ | M18 | ❑ | DANNO AGLI ELEMENTI AGGETTANTI / SVETTANTI |
| COLLASSI LOCALI | ❑ | M19 | ❑ | COLLASSI LOCALI PER IRREGOLARITA' COSTRUTTIVE E DEL MATERIALE |
| INTERAZIONI | ❑ | M20 | ❑ | DANNO PER IRREGOLARITÀ DI FORMA |
| | _\|_\| | M21 | ❑ | DANNO NEI CORPI ANNESSI |
| | ☒ | M22 | ❑ | CEDIMENTO DI FONDAZIONI |
| ALTRO | ❑ | M23 | ❑ | ........ |
| | ❑ | M24 | ❑ | ........ |

**$B_{23.1}$ - LIVELLO DI ATTIVAZIONE RISPETTO AL COLLASSO**

0 - □□□□□ assente 1 - ■□□□□ lieve 2 - ■■□□□ moderato
3 - ■■■□□ grave 4 - ■■■■□ molto grave 5 - ■■■■■ crollo

**IDENTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI ATTIVAZIONE**

❑ A - danno sismico
❑ B - danno pregresso
❑ C - aggravamento

| N° PROGRESSIVO | CODICE MECCANISMO | AREA | PIANI | ELEMENTI INTERESSATI | SECONDAIO | LIVELLO DI ATTIVAZIONE RISPETTO AL COLLASSO | P | RISCHIO | | | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BASSO | BASSO CON PROVVEDIMENTI | ALTO | CERCHIATURE TIRANTI | PUNTELLI | TAMPONATURE | RIPARAZIONI | RIMOZIONI | TRANSENNATURE | PROTEZIONI | ALTRO |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |
| | | | | | ❑ | ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ | ⌋ | ○ | ○ | ○ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ | ❑ |

**$B_{23.2}$ - INDICE DI DANNO**

| n = ⌋⌋ (numero dei meccanismi possibili) | d = ⌋⌋ (somma dei livelli di attivazione nei meccanismi primari) | $i_d$ = d / 5$n$ = ⌋ , ⌋⌋ |
|---|---|---|

**$B_{24}$ – AGIBILITA'**

| Agibile ❍ | Inagibile ❍ |
|---|---|

| Parzialmente Agibile ❍ | Agibile con Provvedimenti ❍ | Temporaneamente Inagibile ❍ | Inagibile per cause Esterne ❍ |
|---|---|---|---|
| Indicare le parti agibili | Segnalare i provvedimenti | ❑ Verifica più accurata<br>❑ Si consiglia visita di esperti<br>❑ Altro | Indicare le cause esterne |

**$B_{25}$ – UNITA' IMMOBILIARI INAGIBILI, FAMIGLIE E PERSONE EVACUATE**

| Unità immobiliari inagibili ___ | Nuclei familiari evacuati ___ | N° persone evacuate ___ |
|---|---|---|

**$B_{26}$ – TIPO DI VISITA**

| Completa ❍ | Parziale ❍ | Solo dall'esterno ❍ | Motivi ostativi ........ |
|---|---|---|---|

**$B_{27}$ – NOTE SULL'AGIBILITA' ED I PROVVEDIMENTI DI P.I.**

..........

**$B_{28}$ – DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE** *(scheda dettagliata a parte)*

**$B_{28.1}$** - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

..........

**$B_{28.2}$** - Descrizione danno

..........

**$B_{28.3}$** - Provvedimenti provvisionali sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE ❑

..........

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE € ___ ___ ,00

**$B_{29}$ – DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE NECESSARIE**

**$B_{29.1}$** - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

..........

..........

..........

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE € ___ ___ ___ ,00

**$B_{29.2}$** - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico

..........

..........

..........

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA, IMPIANTISTICA E MIGLIORAMENTO SISMICO € ___ ___ ___ ,00

**$B_{29.3}$** - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. **"a finire"**)

..........

..........

..........

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO € ___ ___ ,00

**$B_{30}$ – NOTE**

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

**$B_{31}$ – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA** ❍ SI ❍ NO
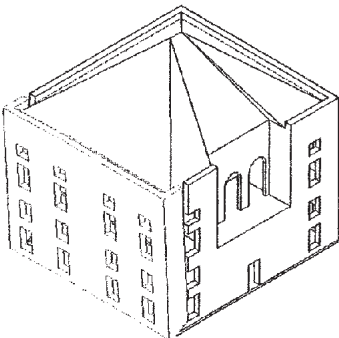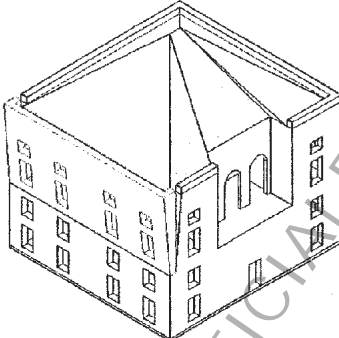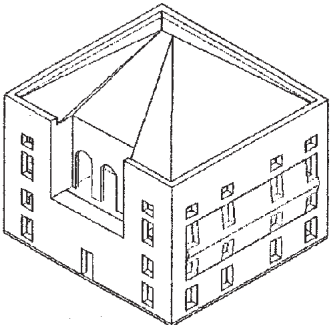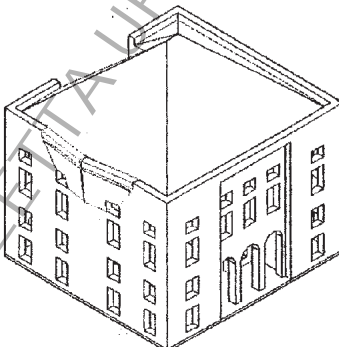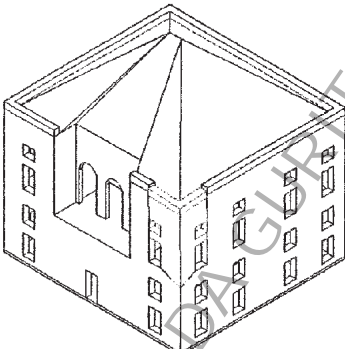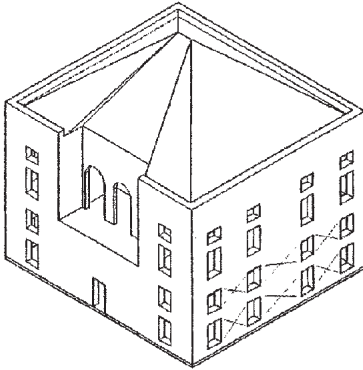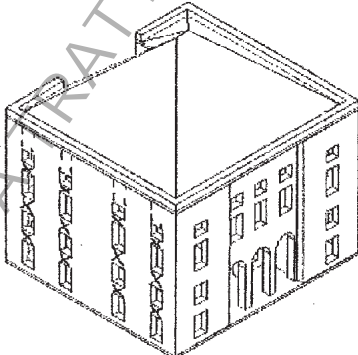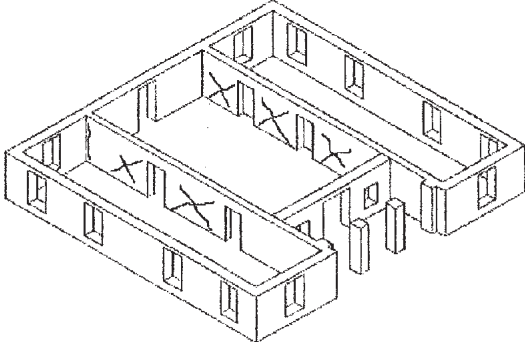
DESCRIZIONE

..........

..........

..........
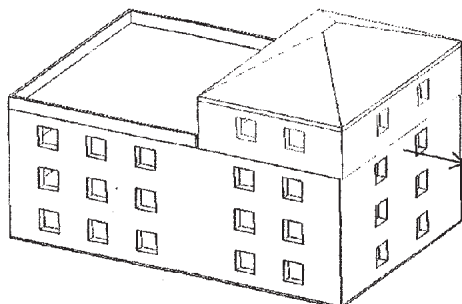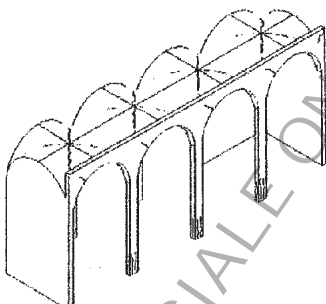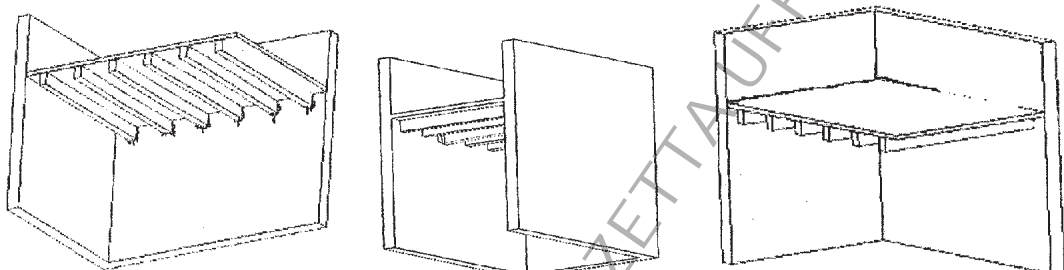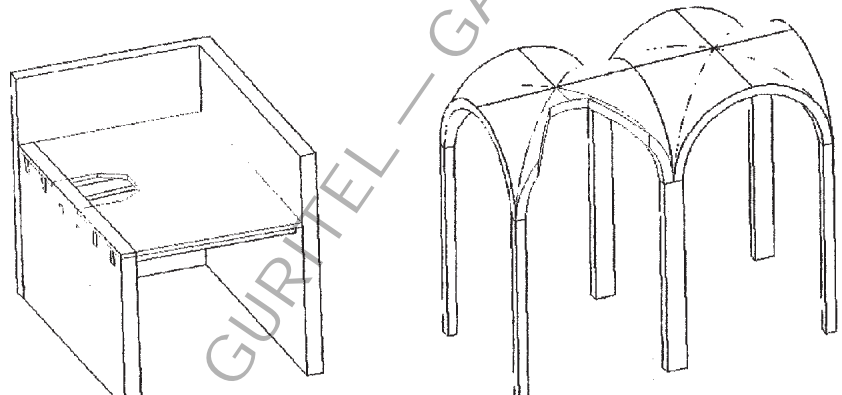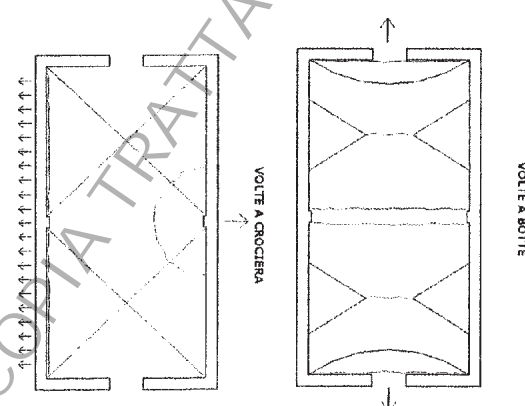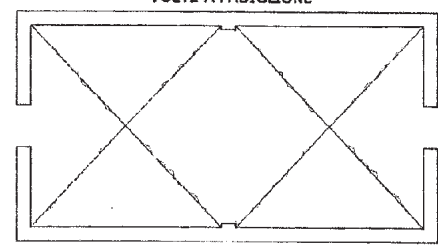
**$B_{32}$ – SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO**

| SISMA | | C.O.M. | SQUADRA N. |
|---|---|---|---|
| *Componenti della squadra* | | | |
| Cognome e nome | Qualifica | Ente appartenenza | Firma |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Modello B-DP PCM-DPC MiBAC 2006

ABACO DEI MECCANISMI DI COLLASSO DEI PALAZZI
M1. RIBALTAMENTO DELLE PARETI
M2. INSTABILITA' VERTICALE DELLE PARETI
M3. ROTTURA A FLESSIONE DELLE PARETI
M4. RIBALTAMENTO DEL CANTONALE
M5. TAGLIO NELLE PARETI ESTERNE: MASCHI
M6. TAGLIO NELLE PARETI ESTERNE: FASCE
M7. TAGLIO NELLE PARETI INTERNE

M8. SCORRIMENTO DI PIANO
M9. DANNO AI PORTICATI/ LOGGE
M10. SFILAMENTO TESTA DELLE TRAVI E/O MARTELLAMENTO
M11. COLLASSI LOCALI DELL'IMPALCATO O DELLA VOLTA
M12. DANNO ALLE VOLTE PER ROTAZIONE DELLE IMPOSTE
M13. DANNO ALLE VOLTE PER DEFORMAZIONE DI PIANO
VOLTE A CROCIERA
VOLTE A BOTTE
VOLTE A PADIGLIONE

M14. DANNO ALLE SCALE
M15. DANNO NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA
M16. DANNO AL MANTO DI COPERTURA
M17. RIBALTAMENTO DELLE FASCE SOTTOTETTO E DEL TIMPANO
M18. DANNO AGLI ELEMENTI AGGETTANTI/SVETTANTI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

**Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dell'autodromo «Enzo e Dino Ferrari» di Imola.** (Ordinanza n. 3487).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che l'autodromo «Enzo e Dino Ferrari» ospiterà, nella prossima primavera, l'importante manifestazione relativa al campionato mondiale automobilistico di «Formula 1» e che detto evento, che coinvolgerà un numero significativo di spettatori, costituisce per il nostro Paese un riconoscimento a livello mondiale;

Considerato, inoltre, che per rendere funzionale detta struttura è indispensabile procedere, con urgenza, alla realizzazione di un quadro di interventi attinenti, in particolare, alla messa in sicurezza delle vie per l'accesso e per il deflusso dei presenti in caso di incidente rilevante o di calamità naturale durante lo svolgimento degli eventi sportivi, nonché all'adeguamento sismico delle strutture che ospitano i Box, i Paddock e gli Uffici di Direzione la cui costruzione è avvenuta prima del 1983 ed in tempi diversi;

Considerato, altresì, che detto impianto si trova in un'area adiacente la riva destra del torrente Santerno, mentre la viabilità principale ed il centro della città sono ubicati sulla riva sinistra, sicché si rende opportuno procedere, in relazione all'incremento di presenze in occasione della manifestazione, alla realizzazione di opere per la canalizzazione degli accessi ed il controllo delle aree per gli spettatori, al fine di adeguare l'impianto ai vigenti standards di sicurezza;

Visti gli esiti delle riunioni tenutesi in data 21 giugno e 17 novembre 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con i rappresentanti delle amministrazioni interessate che hanno definito un condivisibile percorso amministrativo e finanziario;

Considerato che sussiste una diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettività interessata, sicché occorre adottare, in via preventiva, ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare situazioni di pericolo e danni a persone o a cose;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile in prevenzione ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari ad assicurare condizioni di fruibilità in termini di sicurezza dell'autodromo in questione;

Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna sulla base della nota del 30 novembre 2005;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Imola è nominato Commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticità citata in premessa. A tal fine il commissario delegato pianifica i necessari interventi finalizzati all'eliminazione di situazioni di pericolo, ponendo in essere i conseguenti atti volti alla realizzazione degli interventi medesimi, ricorrendo alle procedure di urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.

2. Per l'espletamento degli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale del direttore del S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualità di soggetto attuatore, cui è affidato il compito di promuovere e curare le occorrenti procedure di affidamento, avvalendosi della collaborazione degli uffici tecnici statali e regionali, degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale di una struttura all'uopo istituita composta da personale dipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna, nel limite massimo di tre unità, cui potranno essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in materia.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato utilizza gli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria per l'anno 2006 a finanziare gli interventi previsti dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nel limite di 10 milioni di euro, nonché le ulteriori risorse, ove disponibili, rivenienti dai piani finanziari della società cui è affidata la gestione dell'autodromo.

5. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 2.

1. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

2. Il dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**06A02217**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 23 febbraio 2006.

**Modifica dei decreti ministeriali 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis*, 12 maggio 1982, n. 1681-*bis*, 19 giugno 1989, n. 3211-*bis*, che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, che stabilisce le norme sui passaporti;

Visti i decreti ministeriali 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis*, 12 maggio 1982, n. 1681-*bis*, 19 giugno 1989, n. 3211-*bis*, che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche al decreto ministeriale 30 dicembre 1978 sopra citato;

Sentito il Ministero della difesa;

Decreta:

Alla fine dell'art. 2 del decreto ministeriale del 30 dicembre 1978 è aggiunto il comma 3:

«3. La custodia dei passaporti del personale militare, in vista del loro utilizzo, è assegnata al Ministero della difesa.».

All'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale del 30 dicembre 1978 recante il regolamento per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio dopo il punto 4 è aggiunto il seguente punto 5:

«5) per un periodo non superiore a cinque anni: al personale militare da inviare in missione all'estero.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

*Il Ministro:* FINI

**06A02178**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 febbraio 2006.

**Certificazione sui mutui contratti dagli enti locali nel 2005.**

IL MINISTERO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato art. 46/bis il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2, del medesimo art. 46-*bis*, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'art. 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata con interessi del 7 o 6 per cento rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41, del 1995 ai fini di quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2005, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo verranno acquisiti direttamente dagli istituti relativi, con procedure elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato certificato che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2005 dagli enti locali previsto dall'art. 46-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'art. 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere trasmesso entro il termine perentorio del 31 marzo 2006, a pena di decadenza, alle prefetture competenti per territorio. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali in due copie autentiche e redatto esclusivamente a macchina negli spazi previsti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2006

*Il capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno*
MALINCONICO

*Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze*
CANZIO

ALLEGATO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2005

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

PAG. 1

TIPO FRONT

DENOMINAZIONE ENTE

TIPO ENTE: C / AP / CM

PROV.

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ........................................ )

BOLLO DELL'ENTE

LUOGO ______________________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ........................................ Rate mutui ammessi

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .................... a .................... , con esclusione di quelli di cui ai nn. ........................................ e delle quote parti di cui ai nn. ........................................

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE

(Sig. ........................................ )

IL PREFETTO

(Sig. ........................................ )

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2005 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

| | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE |
|---|---|---|---|---|
| PAG. | | C | | |
| | | AP | | |
| TIPO MSI | | CM | | |

VALORI ESPRESSI IN EURO

| DESCRIZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) ISTITUTO MUTUANTE | NUMERO PROG.VO 1 | CODICE ISTITUTO 2 | IMPORTO MUTUO 21 | ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24 |
| b) ESTREMI DELIBERA | CODICE OPERA 3 | TASSO INT.SSE 4 | CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25 | ONERE A CARICO ENTE 26 |
| c) ESTREMI CONTRATTO<br>d) OGGETTO DEL MUTUO | INIZIO AMM.TO 6 / FINE AMM.TO 7 | NUMERO ANNI 8 | ANNUALITA' RICALCOLATA 27 | CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30 |

| DESCRIZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) | 1 | 2 | 21 | 24 |
| b | 3 | 4 | 25 | 26 |
| c)<br>d) | 6 / 7 | 8 | 27 | 30 |

| DESCRIZIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) | 1 | 2 | 21 | 24 |
| b) | 3 | 4 | 25 | 26 |
| c )<br>d) | 6 / 7 | 8 | 27 | 30 |

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2005
RIEPILOGO TOTALI

| | | DENOMINAZIONE ENTE | TIPO ENTE | PROV. | CODICE ENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| PAG. | | | C | | |
| TIPO | TOT | | AP | | |
| | | | CM | | VALORI ESPRESSI IN EURO |

| | | |
|---|---|---|
| A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi) | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |
| B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP. | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |
| C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |
| D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |
| E) Totale complessivo (A+B+C+D) | 21 | 24 |
| | 25 | 26 |
| | 27 | 30 |

FINLOC

**06A02220**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2006.

**Individuazione, per l'anno 2006, dei contributi annuali che le regioni a statuto ordinario sono tenute a versare all'ARAN, ai sensi dell'articolo 46, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9 del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui, all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2003 e rilevati sulla base della circolare n. 7 del 29 marzo 2004;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN, per l'anno 2006, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2006, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726 istituito presso la Sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni, entro il suddetto termine del 28 febbraio, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 3 febbraio 2006

*Il Ministro:* TREMONTI

ALLEGATO

SOMME DA PORRE A CARICO DELLE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 50, COMMI 8 E 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 DEL 1993 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

| Codice Ente | Descrizione Ente | Personale al 31/12/2003 | Contributo unitario | Somma da porre a carico di |
|---|---|---|---|---|
| | | | Euro | Euro |
| 00018 | ABRUZZO | 1.841 | 3,10 | 5.707,10 |
| 00027 | BASILICATA | 1.232 | 3,10 | 3.819,20 |
| 00036 | CALABRIA | 4.520 | 3,10 | 14.012,00 |
| 00045 | CAMPANIA | 7.916 | 3,10 | 24.539,60 |
| 00054 | EMILIA ROMAGNA | 2.713 | 3,10 | 8.410,30 |
| 00072 | LAZIO | 3.342 | 3,10 | 10.360,20 |
| 00081 | LIGURIA | 1.120 | 3,10 | 3.472,00 |
| 00090 | LOMBARDIA | 3.739 | 3,10 | 11.590,90 |
| 00107 | MARCHE | 1.589 | 3,10 | 4.925,90 |
| 00116 | MOLISE | 902 | 3,10 | 2.796,20 |
| 00125 | PIEMONTE | 3.151 | 3,10 | 9.768,10 |
| 00134 | PUGLIA | 3.662 | 3,10 | 11.352,20 |
| 00161 | TOSCANA | 2.620 | 3,10 | 8.122,00 |
| 00189 | UMBRIA | 1.573 | 3,10 | 4.876,30 |
| 00205 | VENETO | 3.035 | 3,10 | 9.408,50 |
| | **Totale** | **42.955** | | **133.160,50** |

Fonte dati: conto annuale anno 2003

**06A02213**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 gennaio 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Italia Home Pottery società cooperativa, in breve I.H.P. Soc. coop.», in Castel Sant'Elia, e nomina dei commissari liquidatori.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 settembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Italia Home Pottery società cooperativa, in breve I.H.P. - Soc. coop.», con sede in Castel Sant'Elia (Viterbo) (codice fiscale n. 01742850561) è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

rag. Bruno Franci, nato a Latera (Viterbo) il 9 dicembre 1958, ivi domiciliato in via A. Diaz n. 35;

prof. dott. Marco Lacchini, nato a Lecce il 5 luglio 1965, domiciliato in Roma, viale Somalia n. 168;

avv. Francesca Crivellari, nata a Avellino il 12 maggio 1974, domiciliata in Roma, viale della Grande Muraglia n. 301,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 gennaio 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A02154**

DECRETO 31 gennaio 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «United - Società cooperativa», in Carmagnola, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 20 ottobre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «United - Società cooperativa», con sede in Carmagnola (Torino), (codice fiscale 08035590010) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, con studio in Ivrea (Torino), via A. De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 gennaio 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A02207**

DECRETO 3 febbraio 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società «La Bolognese Servizi a r.l.», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «La Bolognese Servizi a r.l.», con sede in Bologna (codice fiscale 05225110484), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Maria Teresa Fulco, nata a Reggio Calabria il 19 febbraio 1963, domiciliata in Roma, via Chelini n. 10, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 3 febbraio 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A02205**

DECRETO 7 febbraio 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Three Stars - Soc. coop. a r.l.», in Napoli, e nomina dei commissari liquidatori.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 28 gennaio 2005 e del successivo accertamento in data 30 maggio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «Three Stars - Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Napoli (codice fiscale 06722550636) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

avv. Raffaele Cappiello, nato a Roma il 17 settembre 1968 ed ivi residente in via Trasone n. 55;

avv. Antonio Maresca, nato a Sorrento (Napoli) il 23 giugno 1953 ed ivi residente in via S. Cesareo n. 101;

dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 febbraio 1948, residente a Roma in via E.Q. Visconti n. 77,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 febbraio 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A02206**

DECRETO 10 febbraio 2006.

**Abilitazione alla esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL.**

IL DIRETTORE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento adottato con decreto 1º dicembre 2004, n. 329, pubblicato nel supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004, recante «Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 $m^3$ secondo la norma UNI EN 12818;

Vista la domanda presentata dalla società ICEPI - Istituto certificazione europea prodotti industriali S.r.l., con sede in Piacenza, via Paolo Belizzi n. 29/31/33;

Considerata la rispondenza dell'organizzazione della società ICEPI - Istituto certificazione europea prodotti industriali S.r.l. ai requisiti minimi indicati in allegato II al decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Considerato dalla documentazione presentata ai sensi dell'allegato II non risultano elementi ostativi all'abilitazione alle verifiche decennali dei recipienti di GPL con il metodo delle emissioni acustiche;

Ritenuto pertanto che la società ICEPI - Istituto certificazione europea prodotti industriali S.r.l. ha dichiarato che la struttura operativa ed il personale dedicato all'attività di verifica di cui ai punti 9 e 10 del citato allegato II, corrisponde a quanto richiesto dal decreto ministeriale 17 gennaio 2005;

Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

1. La società ICEPI - Istituto certificazione europea prodotti industriali S.r.l. è abilitata, ai sensi del decreto 17 gennaio 2005, alla esecuzione delle verifiche decennali sui serbatoi interrati per il GPL, con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche.

2. L'abilitazione è concessa per un periodo di due anni a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Durante il periodo di validità di cui al precedente comma l'abilitazione può essere revocata, secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, a seguito di motivati rilievi formulati dall'ISPESL ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 gennaio 2005, ritenuti da questa amministrazione determinanti ai fini della sicurezza degli operatori addetti alla verifica e degli utilizzatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2006

*Il direttore generale*
*sviluppo produttivo e competitività*
*del Ministero delle attività produttive*
GOTI

*Il direttore generale*
*della prevenzione*
*del Ministero della salute*
GRECO

*Il direttore generale*
*della tutela delle condizioni di lavoro*
*del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*
ONELLI

**06A02137**

---

DECRETO 14 febbraio 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Orrido di Botri», in Bagni di Lucca, e nomina del commissario liquidatore.**

Il SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 agosto 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Orrido di Botri», con sede in Bagni di Lucca (Lucca), (codice fiscale 01587880467), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Federica Mariani, nata a Pescia (Pistoia) il 26 dicembre 1971, domiciliata in Uzzano (Pistoia), via Liguria n. 17, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 febbraio 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A02208**

---

DECRETO 14 febbraio 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alto Gradimento a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 luglio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Alto Gradimento a r.l.», con sede in Milano, (codice fiscale 11288510156), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e il dott. Pino Sorrentino, nato a San Giovanni a Piro (Salerno) il 5 aprile 1963, domiciliato in Arcore (Milano), via Cattaneo n. 81, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 febbraio 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A02209**

---

DECRETO 14 febbraio 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lago Santo Soc. coop. a r.l.», in Corniglio, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 dicembre 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Lago Santo soc. coop. a r.l.», con sede in Corniglio (Parma), (codice fiscale 01510180340), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e il rag. Luca Baratta, nato a Parma il 10 dicembre 1966, domiciliato in Corniglio (Parma), fraz. Le Ghiare n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 febbraio 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A02210**

DECRETO 16 febbraio 2006.

**Rinnovo della commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per l'attuazione della politica mineraria (di seguito: la legge n. 752/1982);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 aprile 1984, integrato e modificato con successivi decreti di cui l'ultimo in data 14 luglio 1997 (di seguito: il decreto ministeriale 26 aprile 1984), con il quale è stata istituita una commissione avente il compito di approfondire e sviluppare i temi della ricerca indicando le metodologie da adottare e proponendo il sistema dei controlli;

Visto il decreto direttoriale 12 dicembre 2001, con il quale è stata costituita una commissione interdisciplinare consultiva avente il compito di esprimere valutazioni tecniche sulle tematiche concernenti la ricerca mineraria con particolare riferimento alla ricerca di base, nonché di formulare indirizzi per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario;

Visti i decreti direttoriali 21 gennaio 2003 e 16 febbraio 2004 con i quali la suddetta commissione è stata rinnovata;

Considerato che la legge n. 752/1982 assegna al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, il compito di effettuare la ricerca mineraria di base su tutto il territorio nazionale, nonché sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

Considerato che la commissione di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1984 è venuta a scadenza il 30 giugno 1999;

Considerato che la commissione di cui al decreto direttoriale 12 dicembre 2001 è venuta a scadenza il 15 febbraio 2006 e che per assicurare il proseguimento delle finalità prefissate è necessario provvedere al suo rinnovo;

Ritenuto opportuno rinnovare la commissione;

Decreta:

Art. 1.

*Composizione della commissione*

1. A decorrere dalla data del presente decreto è costituita presso la direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive una commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base (detta: la commissione) composta da:

dott. ing. Egidio Boda, direttore dell'ufficio C 8, coordinatore;

dott.ssa ing. Rita Mancuso, coordinatore tecnico addetto all'ufficio F 2, componente;

dott. Luigi Morlupi, direttore dell'ufficio E 1, componente;

dott. ing. Gianfelice Poligioni, direttore dell'ufficio C 3, componente;

dott. Aldo Roncuzzi, direttore dell'ufficio C 7, componente;

dott. ing. Arnaldo Vioto, direttore dell'ufficio B 6, componente.

Alla sig.ra Maria Pia Pellegrini, addetta all'ufficio C 8, sono conferite le funzioni di segretaria della commissione.

Art. 2.

*Compiti della commissione*

1. La commissione ha il compito di:

*a)* proporre l'aggiornamento della delibera CIPE 8 giugno 1983 per adeguare l'elenco dei minerali di rilevante interesse nazionale in relazione ai mutati fabbisogni di approvvigionamento di materie prime e all'innovazione tecnologica;

*b)* valutare l'opportunità di ampliare le aree dichiarate indiziate al fine di ricomprendere, fra quelle agevolabili, le istanze di ricerca operativa ricadenti in aree non indiziate per i minerali di prima categoria di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche ed integrazioni recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;

*c)* valutare l'opportunità di reintrodurre, con specifico atto normativo, l'obbligo di restituzione da parte del beneficiario del contributo in caso di esito positivo della ricerca;

*d)* formulare gli indirizzi per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

2. Per le valutazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* la commissione può essere integrata con funzionari delle regioni interessate alla trattazione dei singoli argomenti. Le eventuali spese di missione e ogni altra spesa sono a carico delle amministrazioni e delle organizzazioni di appartenenza.

Art. 3.

*Altre disposizioni*

1. La commissione di cui al precedente art. 1 resta in carica per due anni a decorrere dalla data del presente decreto e può essere rinnovata;

2. Non sono previsti compensi per i componenti della commissione;

3. Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attività produttive entra in vigore dalla data di sua prima pubblicazione.

Roma, 16 febbraio 2006

*Il direttore generale:* GARRIBBA

06A02136

DECRETO 17 febbraio 2006.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Allevatori Sardi Piccola società cooperativa», in Assemini, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 marzo 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Allevatori Sardi Piccola società cooperativa», con sede in Assemini (Cagliari), (codice fiscale 02113820928), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e il dott. Paolo Tamponi, nato a Lissone (Milano) il 24 luglio 1962, domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 177, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 febbraio 2006

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**06A02211**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2006.

**Sospensione dell'articolo 2 del decreto 9 febbraio 2006, relativo alle autorizzazioni all'esercizio della pesca con il sistema «volante a coppia».**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, e successive modifiche, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2006, recante «Autorizzazioni all'esercizio della pesca con il sistema "volante a coppia"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2006;

Considerato che il Piano nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, in corso di predisposizione, recherà gli orientamenti strategici per uno sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare;

Ritenuto opportuno, nelle more della predisposizione dei suddetti orientamenti strategici, sospendere gli effetti dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 febbraio 2006;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle more delle determinazioni degli orientamenti strategici per uno sfruttamento razionale delle risorse biologiche del mare di cui al Piano nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono sospesi gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 febbraio 2006.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2006

*Il Sottosegretario di Stato*
SCARPA BONAZZA BUORA

**06A02216**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 febbraio 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Lecce prot. n. 1627 del 27 gennaio 2006 con la quale il direttore del summenzionato ufficio ha comunicato che a seguito di ripetute assemblee del personale, in data 24-25 e 26 gennaio 2006 dalle ore 11,30 alle ore 12, sono rimasti chiusi gli sportelli catastali per servizi di visura ed accettazione atti di aggiornamento (Pregeo, Docfa e Volture) e che, nelle medesime giornate ed ore, non hanno funzionato gli sportelli all'utenza dei servizi di pubblicità immobiliare (Accettazione e visure);

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 10 febbraio 2006 con nota prot. n. 169/06 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce - Sportelli catastali e ipotecari nelle giornate del 24-25 e 26 gennaio 2006, con riguardo alle attività in premessa specificate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 16 febbraio 2006

*Il direttore regionale:* GERBINO

**06A02157**

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. n. 554 del 26 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato

l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dalle ore 10,30 alle ore 11 in data 24 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione del personale all'assemblea sindacale richiesta dalla R.S.U. locale, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 3 (prot. n. 52) dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Piacenza dalle ore 10,30 alle ore 11 in data 24 gennaio 2006.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 febbraio 2006

*Il direttore regionale:* CESÀRO

**06A02155**

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia, nel giorno 23 gennaio 2006.**

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Viste le note prot. 639 del 23 gennaio 2006 e n. 912 del 30 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Emilia, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dalle ore 8,30 alle ore 9,30 in data 23 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione del personale all'assemblea sindacale richiesta dalla R.S.U. locale, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 4 (prot. 55) dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia dalle ore 8,30 alle ore 9,30 in data 23 gennaio 2006.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 febbraio 2006

*Il direttore regionale:* CESÀRO

**06A02141**

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo

di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1596 del 1° febbraio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio, nel giorno 24 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL Agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota prot. n. 224 in data 13 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, nel giorno 24 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 20 febbraio 2006

*Il direttore regionale:* GUADAGNOLI

**06A02139**

PROVVEDIMENTO 20 febbraio 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia, nel giorno 24 gennaio 2006.**

## IL DIRETTORE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato D.L. 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le Direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Viste le note prot. 639 del 23 gennaio 2006 e n. 912 del 30 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio Emilia, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dalle ore 10,30 alle ore 11,30 in data 24 gennaio 2006;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione del personale all'assemblea sindacale richiesta dalla R.S.U. locale, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 4 (prot. 55) dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia dalle ore 10,30 alle ore 11,30 in data 24 gennaio 2006;

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 20 febbraio 2006

*Il direttore regionale:* CESÀRO

**06A02140**

DECRETO 22 febbraio 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Roma.**

## IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 e stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 30 dicembre 2005, prot. n. 54905 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento delle Circ.ni RM1, RM2 e della Sala Visure Catasto per il giorno 30 dicembre 2005 dell'Ufficio provinciale di Roma;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla causa di assemblee sindacali per il mancato rinnovo del contratto di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la nota n. 440 del 20 gennaio 2006 inviata all'ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: per il giorno 30 dicembre 2005, irregolare funzionamento per assemblee sindacali presso Circ.ni RM1, RM2 e Sala Visure Catasto; regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2006

*Il direttore regionale:* MOLINARI

**06A02156**

---

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 399 del 20 gennaio 2006 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lecco, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 23 gennaio 2006, dalle ore 10,30 alle ore 11,30 relativamente ai servizi DOCFA, PREGEO, Servizi di consultazione di catasto e pubblicità immobiliare;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco, è dipeso dalla partecipazione della maggior parte del personale ad un'assemblea sindacale indetta dalle RSU dell'Ufficio, per discutere del rinnovo contrattuale secondo biennio economico - CCNL

agenzie fiscali, tenutasi dalle ore 10,30 alle ore 11,30, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Dispone:

Informato di tale circostanza l'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. 3417 in data 21 febbraio 2006;

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecco, nel giorno 23 gennaio 2006 dalle ore 10,30 alle ore 11,30.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 febbraio 2006

*Il direttore regionale:* GUADAGNOLI

**06A02215**

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 febbraio 2006.

**Misure in merito ai prezzi massimi per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa ed alla informazione sui prezzi del completamento di chiamata.** (Deliberazione n. 8/06/CIR).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 9 febbraio 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, l'art. 15;

Vista la delibera n. 36/02/CONS, del 6 febbraio 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;

Vista la delibera n. 180/02/CONS, del 13 giugno 2002, recante «Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale: disposizioni attuative», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2002;

Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», (nel seguito Piano di numerazione) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1º agosto 2003, ed in particolare l'art. 24 dell'allegato alla delibera con il quale è stata introdotta la nuova categoria di numerazioni 12xy destinata ai servizi di informazione abbonati, categoria rubricata, all'art. 1 del medesimo allegato, tra le numerazioni per servizi non geografici;

Vista la delibera n. 15/04/CIR, del 3 novembre 2004, recante «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004, ed in particolare l'art. 7, comma 7, che prescrive l'adozione, per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati originate da rete fissa, di un prezzo massimo pari a 1,5 euro per la quota unitaria e 0,3 euro per la quota fissa alla risposta;

Vista la delibera n. 12/05/CIR del 19 maggio 2005, recante «Modifica del calendario di apertura delle numerazioni per servizi informazione abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 dell'8 giugno 2005, con la quale è stata fissata al 1º ottobre 2005 la data di apertura al pubblico delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati e al 1º dicembre 2005 la data di cessazione dell'offerta del medesimo servizio su numerazioni in decade 4 stabilita dall'art. 8, comma 1, della citata delibera n. 15/04/CIR;

Vista la delibera n. 83/05/CIR del 9 dicembre 2005, recante «Misure di urgenza in merito alla numerazione in decade 4 utilizzata per il servizio informazioni elenco abbonati e trasparenza e pubblicazione delle informazioni sul prezzo del servizio informazioni elenco abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005;

Considerato che l'Autorità si è riservata, all'art. 28, comma 6 del Piano di numerazione, di rivedere ed integrare le soglie di prezzo massimo di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al Piano medesimo, alla luce dell'evoluzione della situazione di mercato;

Considerato che i prezzi e le condizioni praticati per il servizio, così come comunicati dai soggetti che offrono il servizio di informazioni elenco abbonati ai sensi dell'art. 2 della delibera n. 83/05/CIR e pubblicati sul sito web dell'Autorità, hanno mostrato una permanenza dei prezzi per le chiamate da rete fissa sui livelli più alti consentiti;

Considerato l'approfondimento condotto sulle tematiche specifiche inerenti i prezzi e le condizioni di offerta del servizio informazioni elenco abbonati per verificare l'eventuale necessità di interventi regolamentari finalizzati a dare impulso all'insorgenza di dinamiche concorrenziali;

Considerato che l'Autorità intende avviare l'analisi del mercato dell'originazione ed accesso da rete mobile verso numerazioni non geografiche, tenendo nella massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea, nell'ambito della quale saranno valutate le condizioni di interconnessione per la raccolta delle chiamate verso la numerazione 12XY originate da rete mobile;

Sentiti in audizione i soggetti che offrono il servizio di informazioni elenco abbonati e gli operatori di accesso, il giorno 23 gennaio 2006;

Sentite, altresì, in audizione le associazioni dei consumatori in data 26 gennaio 2006, nel corso della quale sono stati tra l'altro evidenziati i costi maggiormente contenuti ai quali è offerto il servizio in altri Paesi;

Ritenuta, sulla base dell'andamento rilevato dei prezzi e delle posizioni rappresentate nel corso delle audizioni, l'opportunità di adottare un provvedimento finalizzato a ridurre i prezzi massimi praticati per le chiamate ai servizi informazioni elenco abbonati effettuate da rete fissa;

Ritenuto, inoltre, opportuno prevedere un prezzo massimo per chiamata da rete fissa per tariffe di tipo forfetario, ovvero indipendenti dalla durata della chiamata, che non superi il prezzo massimo consentito dai limiti previsti per il prezzo di una chiamata della durata di un minuto;

Ritenuto di prevedere un termine congruo, che si stima in trenta giorni, per consentire l'adeguamento dei prezzi al pubblico attraverso la revisione delle condizioni previste dai relativi accordi tra i fornitori dei servizi di informazione abbonati e gli operatori di accesso;

Ritenuto, infine, opportuno precisare, ai fini di una maggiore tutela dell'utenza, che l'informazione sul prezzo della prestazione di completamento della chiamata, di cui all'art. 7, comma 6, della delibera n. 15/04/CIR, sia fornita all'utente prima della esplicita accettazione da parte dell'utente chiamante e che, entro un termine di trenta giorni, stimato necessario per l'adeguamento dei sistemi, tale accettazione sia concretamente espressa mediante la digitazione di un numero sulla tastiera;

Udita la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

*Prezzi massimi per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa.*

1. Per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa, i prezzi massimi, al netto dell'iva, della quota minutaria e della quota fissa alla risposta sono pari rispettivamente a 1,20 euro al minuto e 0,30 euro. Tali prezzi massimi si applicano anche alla eventuale fase di completamento della chiamata.

2. Per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa, nel caso di tariffazione forfetaria, cioè indipendente dalla durata, il prezzo massimo, al netto dell'iva, è pari a 1,50 euro.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

*Informazione sul prezzo della prestazione di completamento della chiamata*

1. L'utente che richiede il completamento della chiamata è informato preliminarmente del prezzo della prestazione, la quale è eseguita solo dopo successiva esplicita accettazione da parte dell'utente.

2. Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'accettazione esplicita del completamento di chiamata da parte dell'utente avviene esclusivamente attraverso la digitazione sulla tastiera della cifra 1.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 9 febbraio 2006

*Il presidente:* CALABRÒ

*Il commissario relatore:* MANNONI

*Il commissario relatore:* NAPOLI

**06A02212**

---

DELIBERAZIONE 21 febbraio 2006.

**Determinazione degli obiettivi di qualità del Servizio universale per l'anno 2006, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della delibera n. 254/04/CSP.** (Deliberazione n. 31/06/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 21 febbraio 2006;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito «Codice»);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» (di seguito «Codice del consumo»);

Vista la propria delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante: «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2003;

Vista la propria delibera n. 254/04/CSP del 10 novembre 2004, recante: «Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 dicembre 2004, n. 295;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità approvato con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2003, n. 259, e successive modificazioni;

Vista la proposta presentata dalla società Telecom Italia, in data 30 settembre 2005, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa approvata con la delibera n. 254/04/CSP, che è stata allegata alla comunicazione di avvio del procedimento n. 91/DR/05 «Fissazione degli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2006» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 268 del 17 novembre 2005;

Considerato che il «Codice», all'art. 61, precisa che l'Autorità fissa i livelli di qualità per il servizio universale;

Considerato che l'art. 5 della delibera n. 254/04/CSP stabilisce le procedure per la determinazione annuale degli obiettivi di qualità a cui le imprese che forniscono il servizio universale devono attenersi ed in particolare, il comma 1 del citato articolo dispone che le imprese soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, del «Codice» comunichino all'Autorità, entro il 30 settembre di ogni anno, gli obiettivi di qualità del servizio universale proposti per l'anno successivo, nel rispetto del principio del miglioramento progressivo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi di cui alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi;

Considerato che il «Codice», all'art. 58, comma 3, stabilisce che, sino alla designazione di cui al comma 1 del medesimo articolo, il soggetto incaricato a fornire il servizio universale continua ad essere la società Telecom Italia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della direttiva approvata con la delibera 254/04/CSP, gli operatori di servizi di telefonia fissa dovranno presentare all'Autorità entro il 31 marzo 2006, un resoconto sull'esperienza maturata con riguardo all'applicazione degli indicatori di qualità cui agli allegati da 1 a 12, anche ai fini dell'avvio di una revisione di tali indicatori e di un aggiornamento della delibera 254/04/CSP;

Sentite in audizione, anche ai sensi dell'art. 83 del «Codice», le associazioni dei consumatori di cui all'art. 137 del «Codice del consumo» e la società Telecom Italia;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione del commissario Gianluigi Magri, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il presente provvedimento stabilisce gli obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2006 che la società Telecom Italia è tenuta a rispettare.

2. Gli obiettivi di qualità del servizio universale di cui al comma 1 sono relativi agli indicatori di cui agli allegati 1, 2, 3, 6, 9, 10 e 11 alla delibera n. 254/04/CSP, e sono riportati nell'allegato *A* che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. La società Telecom Italia comunica all'Autorità:

*a)* i risultati raggiunti nell'anno 2006 per gli indicatori di cui all'allegato *A* alla presente delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 5, comma 3, della delibera 254/04/CSP;

*b)* i risultati raggiunti nell'anno 2006, o almeno nel secondo semestre del 2006, per la misura di cui all'allegato 1, lettera *b2)*, alla delibera 254/04/CSP: «Percentuale degli ordini validi completati entro il termine massimo contrattualmente previsto» relativa all'indicatore «Tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale», con le medesime modalità di cui alla lettera *a)*.

4. In caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 21 febbraio 2006

*Il presidente*
CALABRÒ

*Il commissario relatore*
MAGRI

ALLEGATO *A*

OBIETTIVI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO UNIVERSALE PER L'ANNO 2006

| Indicatore | Definizione | Obiettivi di qualità del servizio universale per l'anno 2006 |
|---|---|---|
| **Tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale** | **Vedi *Allegato 1 alla delibera n. 254/04/CSO*** | • Percentile[1] 95% del tempo di fornitura ........ **35gg**<br>• Percentile 99% del tempo di fornitura ........ **80 gg**<br>• Percentuale degli ordini validi completati entro la data concordata con il cliente ........ **85 %** |
| **Tasso di malfunzionamento per linea di accesso** | **Vedi *Allegato 2 alla delibera n. 254/04/CSO*** | • Tasso di malfunzionamento: rapporto tra numero di segnalazioni di malfunzionamenti effettivi e numero medio di linee d'accesso (RTG) ........ **13 %** |
| **Tempo di riparazione dei malfunzionamenti** | **Vedi *Allegato 3 alla delibera n. 254/04/CSO*** | • Percentile 80% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti ........ **85 ore**<br>• Percentile 95% del tempo di riparazione dei malfunzionamenti ........ **160 ore**<br>• Percentuale delle riparazioni dei malfunzionamenti completate entro il tempo massimo contrattualmente previsto........ **80%** |
| **Tempi di risposta dei servizi tramite operatore** | **Vedi *Allegato 6 alla delibera n. 254/04/CSO*** | • Tempo medio di risposta alle chiamate entranti ........ **14"**<br>• Percentuale di chiamate entranti in cui il tempo di risposta è inferiore a 20 secondi ...... **82 %** |
| **Percentuale di telefoni pubblici a pagamento (a monete ed a schede) in servizio** | **Vedi *Allegato 9 alla delibera n. 254/04/CSO*** | • Rapporto tra la somma del numero dei giorni di funzionamento di tutti i telefoni pubblici osservati nel periodo di osservazione e il numero di giorni del periodo di osservazione moltiplicato per il numero di telefoni pubblici sottoposti ad osservazione ........ **93 %** |
| **Fatture contestate** | **Vedi *Allegato 10 alla delibera n. 254/04/CSO*** | ▪ Rapporto tra il numero dei reclami ricevuti nel periodo considerato e il numero di fatture emesse nello stesso periodo........**4,5%** |
| **Accuratezza della fatturazione** | **Vedi *Allegato 11 alla delibera n. 254/04/CSO*** | • Rapporto tra il numero delle fatture contestate riconosciute fondate emesse nel periodo considerato e il numero totale di fatture emesse nello stesso periodo ........**1 %** |

[1] Il "percentile 95% del tempo di fornitura" è il tempo massimo entro il quale sono effettuate le forniture del 95% delle richieste. Ovvero, il 95% delle forniture sono eseguite con un tempo non superiore al "percentile 95%", mentre il rimanente 5% delle forniture sono eseguite con un tempo superiore al "percentile 95%.

06A02170

## AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 30 gennaio 2006.

**Definizione dei corrispettivi ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici, di cui all'articolo 15, commi 7 e 8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05.** (Deliberazione n. 21/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 gennaio 2006;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto ministeriale 26 settembre 2001);

il decreto del Ministro delle attività produttive 12 dicembre 2005;

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 febbraio 2002, n. 26/02 (di seguito: delibera n. 26/02);

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05);

Considerato che:

i valori dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi di cui all'art. 11 della delibera n. 26/02 erano stati definiti in uno scenario di prezzi internazionali dei greggi caratterizzato da quotazioni del Brent di poco superiori ai 20 $/barile; e che la media del mese di gennaio 2006 della quotazione del Brent si è attestata intorno ai 63 $/barile;

l'art. 15, comma 7, della deliberazione n. 119/05 prevede, tra l'altro, che l'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico debba reintegrare la quantità prelevata destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate e:

*a)* nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;

*b)* nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantità aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;

l'art. 15, comma 8, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorità fissi annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno;

Ritenuto che:

sia opportuno fissare il valore dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici, tenuto conto sia dell'andamento dei costi della materia prima in Italia e sui mercati internazionali, sia della necessità di disincentivare l'utilizzo del gas detenuto a fini di stoccaggio strategico, anche in considerazione della attuale fase di emergenza e del livello già raggiunto di svaso progressivo da stoccaggi;

Delibera:

1. Di prevedere che i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 7, della deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05, siano pari a:

*a)* nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001:

i. 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *a)* del sopra citato articolo, applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato;

ii. 17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *a)* del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato;

*b)* nel caso di utilizzo non autorizzato, ovvero di quantità aggiuntive non autorizzate, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001:

i. 19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *b)* del sopra citato articolo applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato;

ii. 17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera *b)* del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato, al quale si applica l'ulteriore decurtazione pari a 3,5 euro/GJ di cui alla medesima lettera *b)*.

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorità, affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 30 gennaio 2006

*Il presidente:* ORTIS

**06A02230**

DELIBERAZIONE 2 febbraio 2006.

**Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione delle partite economiche tra operatori del mercato elettrico conseguenti all'erogazione di servizi di pubblica utilità.** (Deliberazione n. 23/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 febbraio 2006;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 96/92/CE;

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: la legge n. 290/2003);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la legge 18 aprile 2005, n. 62;

il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: deliberazione n. 168/03);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;

il documento per la consultazione 16 novembre 2005, recante «Modifiche alla deliberazione n. 168/03 per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell'ambito del servizio di dispacciamento, la modifica dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e la definizione di disposizioni transitorie relative all'anno 2006» (di seguito: documento per la consultazione 16 novembre 2005);

Considerato che:

l'art. 29 della deliberazione n. 168/03 stabilisce che i corrispettivi di dispacciamento siano pagati o incassati entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza;

ai fini della quantificazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea, Terna deve determinare l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata, aggregando rispettivamente l'insieme dei punti di immissione e dei punti di prelievo appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;

l'art. 43 della deliberazione n. 168/04 stabilisce che Terna calcoli l'energia elettrica immessa, aggregata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonché l'energia elettrica prelevata, aggregata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza e che, per il periodo regolatorio 2004-2007, ai fini dello svolgimento del servizio di aggregazione, Terna si avvalga dell'opera delle imprese distributrici;

gli articoli 44 e 44.1 della deliberazione n. 168/03 stabiliscono che le imprese distributrici comunichino a Terna, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, le misure relative ai punti di immissione ubicati nel proprio ambito di competenza ed entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, le misure relative ai punti di prelievo, ubicati nel proprio ambito di competenza, aggregate per punto di dispacciamento;

tenuto conto delle problematiche inerenti alla prima operatività del sistema di regolazione dei pagamenti e alla disponibilità dei dati aggregati per punto di dispacciamento, le tempistiche per la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento previste a regime sono state modificate, per l'anno 2005, stabilendo che i medesimi corrispettivi siano pagati o incassati entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza;

i tempi della regolazione dei pagamenti previsti per l'anno 2005 sono stati confermati transitoriamente anche per l'anno 2006; anche sulla base delle informazioni fornite da Terna in risposta al documento per la consultazione 16 novembre 2005;

l'art. 32 del testo integrato stabilisce che il pagamento da parte delle imprese distributrici all'Acquirente unico dei corrispettivi per la cessione alle medesime imprese dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato sono effettuati, con valuta beneficiaria, il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza;

ai fini della quantificazione dei corrispettivi di cui al precedente alinea, l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di ciascuna impresa distributrice è definita ai sensi dell'art. 31 del testo integrato;

l'art. 33 del testo integrato stabilisce che le imprese distributrici devono trasmettere all'Acquirente unico, secondo le modalità dal medesimo definite, la registrazione delle misure dell'energia elettrica e l'Acquirente unico ha stabilito che tali informazioni vengano trasmesse entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di riferimento;

in risposta al documento per la consultazione 16 novembre 2005, alcuni soggetti hanno manifestato l'esigenza, da un lato, di rivalutare i tempi della regolazione dei pagamenti nel settore elettrico, attivando anche gruppi di lavoro sul tema e, dall'altro, la necessità di considerare, anche nel delineare tali tempistiche, le problematiche inerenti alla misura e alla disponibilità dei dati;

al fine di minimizzare l'esposizione finanziaria dei soggetti interessati, i tempi della regolazione dei pagamenti previsti per la cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per i corrispettivi di dispacciamento devono essere fissati in modo tale da armonizzarsi con tutti i sistemi di pagamento presenti nel settore elettrico;

una riduzione dei tempi della regolazione dei pagamenti previsti per i servizi di cui al precedente alinea renderebbe anche possibile una contestuale riduzione

dei tempi previsti nella disciplina del mercato elettrico, nonché di quelli previsti per la fatturazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione.

Ritenuto necessario:

avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la regolazione dei pagamenti per i corrispettivi per la cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per i corrispettivi di dispacciamento;

Delibera:

1) di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la regolazione dei pagamenti per i corrispettivi per la cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per i corrispettivi di dispacciamento;

2) di tener conto, nella formazione dei provvedimenti di cui al punto 1:

*a)* della necessità di rivedere i tempi della regolazione dei pagamenti nel settore elettrico e della necessità di considerare, anche nel delineare tali tempistiche, le problematiche inerenti alla misura e alla disponibilità dei dati;

*b)* dell'opportunità di armonizzare i tempi della regolazione dei pagamenti di tutti i servizi del settore elettrico, nonché di quelli previsti per i soggetti che operano nel mercato elettrico, anche al fine della minimizzazione dell'esposizione finanziaria dei soggetti interessati;

3) di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, della deliberazione n. 182/2004 e del punto 16 della deliberazione n. 183/2004, il direttore della Direzione energia elettrica;

4) di conferire mandato al direttore della Direzione energia elettrica affinché possa costituire, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, uno o più gruppi di lavoro informali per favorire la più ampia partecipazione dei soggetti regolati al procedimento;

5) di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

6) rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione;

7) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 2 febbraio 2006

*Il presidente:* ORTIS

**06A02231**

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2006.

**Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.** (Deliberazione n. 28/06).

## L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 febbraio 2006;

Visti:

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

la legge 13 maggio 1999, n. 133 (di seguito: legge n. 133/99);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: d.P.C.M. 11 maggio 2004);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, come modificato e integrato dal decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005 recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 6 dicembre 2000, n. 224/00 (di seguito: deliberazione n. 224/06);

la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);

la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 168/03);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi

di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2004-2007, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato della qualità);

l'Allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, recante condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (di seguito: deliberazione n. 281/2005);

il documento per la consultazione 15 luglio 2005, recante condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03 (di seguito: documento per la consultazione);

le osservazioni al documento per la consultazione, di cui al precedente alinea, pervenute all'Autorità.

Considerato che:

la legge n. 481/95 prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle reti;

l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni;

l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che le imprese distributrici abbiano l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;

l'art. 10, comma 7, primo periodo, della legge n. 133/99 prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non sia soggetto agli obblighi di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non sia sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica;

l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che l'Autorità disciplini le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;

l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che nell'ambito della disciplina dello scambio sul posto non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta;

pertanto, i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto sono soggetti che, mediamente, su base annua, presentano un prelievo complessivo di energia elettrica superiore rispetto alle immissioni e sono quindi configurabili, dal punto di vista del sistema elettrico, come clienti finali;

l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 stabilisce che la disciplina dello scambio sul posto sostituisca ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica;

a seguito della progressiva liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica aumenta il numero dei clienti idonei titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;

le modalità amministrative e di fatturazione dell'energia elettrica prelevata dai clienti finali del mercato libero sono calcolate con riferimento all'anno solare, diversamente da quanto di norma accade per i clienti del mercato vincolato;

l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03 prevede l'inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili;

l'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che siano escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili, tra le altre, le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 10/91;

il decreto ministeriale 28 luglio 2005 ha previsto una «tariffa incentivante» per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici anche di potenza nominale non superiore a 20 kW;

il valore della «tariffa incentivante» prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 è riferito all'anno solare.

Ritenuto opportuno:

disciplinare le condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ivi compresi gli impianti alimentati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/03, ad eccezione delle centrali ibride;

prevedere che la disciplina di cui al precedente alinea possa essere applicata sia a clienti vincolati sia a clienti liberi titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW;

prevedere che l'applicazione della suddetta disciplina faccia riferimento a periodi temporali congruenti a quelli già attualmente previsti dalle modalità amministrative e di fatturazione vigenti per il mercato libero e per il mercato vincolato;

che, in deroga al principio di cui al precedente alinea, per i soggetti che beneficiano delle incentivazioni

previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, il periodo di riferimento per l'applicazione della disciplina dello scambio sul posto sia l'anno solare, a prescindere dalla loro appartenenza al mercato libero o al mercato vincolato;

escludere, per i titolari degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, l'obbligo di stipula del contratto di dispacciamento in immissione, nonché di versamento del corrispettivo per il servizio di trasmissione previsto dall'art. 19 del testo integrato;

prevedere opportune disposizioni finalizzate all'integrazione della disciplina dello scambio sul posto con le vigenti condizioni per l'erogazione dei servizi di dispacciamento, trasporto, misura e vendita dell'energia elettrica ai clienti finali;

prevedere che, per gli impianti che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, trovino applicazione le disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica di cui al testo integrato della qualità;

prevedere un corrispettivo a copertura dei costi aggiuntivi associati all'erogazione del servizio di scambio sul posto;

Delibera:

Art. 1.

*Definizioni*

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 387/03, all'art. 1, comma 1.1 del testo integrato e all'art. 1, comma 1.1 della deliberazione n. 168/03, oltre che le seguenti:

*a)* l'*anno* è:

nel primo anno di validità del contratto, il periodo intercorrente tra la data di efficacia del contratto e il 31 dicembre;

per gli anni successivi, l'anno solare;

nell'ultimo anno di validità del contratto, il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di risoluzione del contratto;

*b)* l'*anno contrattuale* è:

per il primo anno di validità del contratto, il periodo di un anno di calendario avente inizio dalla data di efficacia del contratto medesimo;

per gli anni successivi al primo, il periodo di un anno di calendario avente inizio dalla data di tacito rinnovo del contratto;

per l'ultimo anno di validità del contratto, il periodo intercorrente tra l'ultima data di tacito rinnovo e la data di risoluzione del contratto;

*c)* l'*Autorità* è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge n. 481/95;

*d)* il *contratto* è il contratto sottoscritto tra il gestore contraente e il richiedente in esecuzione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, il cui schema è riportato in allegato *A* alla presente deliberazione;

*e)* il *gestore contraente* è l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto del richiedente;

*f)* il *gestore del sistema elettrico* è il gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. di cui al d.P.C.M. 11 maggio 2004;

*g)* il *gestore di rete* è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi a cui è connesso l'impianto del richiedente;

*h)* gli *impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW* sono gli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW alimentati da fonti rinnovabili, come definite dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 387/03 o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 387/03, ad eccezione delle centrali ibride;

*i)* l'*impresa distributrice* è l'impresa esercente l'attività di distribuzione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 79/99;

*j)* la *potenza nominale* di un impianto che si avvale del servizio di scambio sul posto è la potenza risultante dalla somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici dell'impianto destinati alla produzione di energia elettrica o delle potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto;

*k)* il *punto di connessione* è il punto di confine (fisico o convenzionale) tra la rete del gestore di rete e l'impianto per cui si richiede il servizio di scambio sul posto, con riferimento al quale viene misurata l'energia elettrica immessa e prelevata tra la rete con obbligo di connessione di terzi e l'impianto;

*l)* il *richiedente* è il soggetto che richiede il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, di cui è titolare o ne ha la disponibilità;

*m)* il *saldo* è la differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione;

*n)* il servizio di *scambio sul posto* di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03 è il servizio erogato dal gestore contraente che consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di cui alla lettera *h)*, e l'energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono;

*o)* *Terna* è la società Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. di cui al d.P.C.M. 11 maggio 2004.

Art. 2.

*Oggetto e ambito di applicazione*

2.1. La presente deliberazione definisce le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03.

2.2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1 non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03.

2.3. La disciplina di cui al comma 2.1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 387/03.

2.4. I titolari degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1, non devono:

*a)* versare il corrispettivo per il servizio di trasmissione di cui all'art. 19 del testo integrato per l'energia elettrica immessa in rete;

*b)* versare il corrispettivo per il servizio di misura nei punti di immissione di cui all'art. 40 del testo integrato;

*c)* stipulare il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione previsto dall'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03.

2.5. All'energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 17.1, lettera *b)*, del testo integrato.

2.6. Per gli impianti di cui al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica di cui al testo integrato della qualità.

Art. 3.

*Modalità per la richiesta e per l'erogazione del servizio di scambio sul posto*

3.1. Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato libero che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW.

3.2. La richiesta deve essere presentata all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto.

3.3. L'impresa distributrice a cui è presentata la richiesta di cui al precedente comma 3.1 propone al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, un contratto conforme allo schema di contratto allegato al presente provvedimento (allegato *A)*, indicando altresì le tempistiche previste per l'attivazione del servizio di scambio, comprensive dell'eventuale adeguamento o realizzazione della connessione.

3.4. Il richiedente e il gestore contraente sottoscrivono il contratto. Qualora il richiedente sia un cliente del mercato libero che abbia concluso il contratto di dispacciamento in prelievo ai sensi dell'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03 e il contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura ai sensi dell'art. 2 del testo integrato attraverso l'interposizione di un soggetto terzo, quest'ultimo è tenuto a rappresentare il richiedente anche ai fini della stipula del contratto per il servizio di scambio sul posto.

3.5. Qualora il gestore di rete a cui è connesso l'impianto non coincida con l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui il medesimo impianto è ubicato, la richiesta di cui al comma 3.1, la proposta di contratto di cui al comma 3.2, nonché il contratto sottoscritto da entrambe le parti, sono inviati contestualmente, per conoscenza, al gestore di rete a cui l'impianto è connesso.

Art. 4.

*Condizioni tecniche per la connessione*

4.1. I sistemi di protezione degli impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto devono essere conformi ai requisiti previsti dalle regole tecniche dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto.

4.2. La connessione alla rete degli impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, laddove risulti inadeguata o inesistente, deve essere completata dal gestore di rete entro tempi ragionevolmente commisurati all'entità dell'intervento. Qualora gli interventi necessari per la connessione richiedano più di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del contratto sottoscritto o, se successiva, dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della comunicazione di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto inviata dal richiedente, il gestore di rete deve darne comunicazione al richiedente e all'Autorità, indicandone le motivazioni.

4.3. In deroga a quanto previsto dal comma 4.2 del presente articolo, nel caso di impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto per i quali il richiedente abbia diritto all'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, la connessione alla rete deve essere completata dal gestore di rete entro il tempo massimo dI cui all'art. 8, comma 3, ultimo periodo, del decreto 28 luglio 2005.

4.4. L'Autorità, qualora dovesse ravvisare situazioni di diniego di accesso alla rete da parte dei gestori di rete, adotterà i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge n. 481/95.

4.5. I gestori di rete non titolari di concessione di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione adempiono alle disposizioni di cui al presente articolo sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente

nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto. Nel caso di connessione a reti elettriche a tensione maggiore di 1 kV, l'azione di coordinamento è svolta nell'ambito della convenzione di cui all'art. 2, comma 2.4 della deliberazione n. 281/2005.

Art. 5.

*Misura dell'energia elettrica*

5.1. Le apparecchiature di misura devono consentire, direttamente o indirettamente attraverso opportuni algoritmi, la misura dell'energia elettrica attiva immessa e prelevata nel punto di connessione.

5.2. Il gestore contraente è responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura nonché della rilevazione e registrazione delle misure di cui al precedente comma 5.1.

5.3. Nel caso in cui il richiedente abbia la necessità di disporre della misura dell'energia elettrica prodotta dagli impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto e/o dell'energia elettrica consumata dalle proprie utenze elettriche afferenti al medesimo punto di connessione, il gestore contraente, su richiesta del richiedente e fatto salvo quanto previsto dagli specifici provvedimenti applicabili, è responsabile dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura necessarie per la misura dell'energia elettrica prodotta e/o consumata, nonché della rilevazione e registrazione delle suddette ulteriori misure.

5.4. Il gestore contraente consente al richiedente l'accesso alle misure di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3.

5.5. Nel caso in cui il richiedente abbia diritto all'incentivazione prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 o ai certificati verdi, il gestore contraente trasmette al gestore del sistema elettrico tutti i dati di misura nella sua disponibilità necessari per la valorizzazione dei suddetti incentivi.

5.6. La remunerazione per il servizio di misura fornito dal gestore contraente per le eventuali misure di cui al comma 5.3 è pari alla componente tariffaria $MIS_1$ prevista, per il livello di tensione corrispondente a quello della connessione dell'impianto, dalla tabella 18, prima colonna, dell'allegato n. 1 al testo integrato ed è corrisposta dal richiedente al gestore contraente solo nel caso in cui il richiedente si avvalga del gestore contraente per le ulteriori misure di cui al comma 5.3.

Art. 6.

*Condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto per i clienti finali liberi*

6.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai clienti finali del mercato libero.

6.2. Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal gestore contraente su base annuale, secondo le modalità di cui ai seguenti commi. A tal fine il richiedente mette a disposizione del gestore contraente tutte le informazioni necessarie.

6.3. Al fini dell'applicazione dell'art. 31 del testo integrato, della deliberazione n. 168/03 e della deliberazione n. 118/03, i punti per i quali si applica la disciplina dello scambio sul posto sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03.

6.4. Al fini del calcolo del saldo di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *m)*, il richiedente può scegliere, in funzione del tipo di misuratori di cui dispone, tra le seguenti alternative:

*a) saldo annuo:* l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra loro sulla base dell'anno, indipendentemente dalle fasce orarie in cui l'energia elettrica viene immessa e prelevata;

*b) saldo annuo per fasce:* l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra di loro sulla base dell'anno in ciascuna fascia oraria. Il saldo annuo per fasce può essere scelto dal richiedente solo se l'energia elettrica immessa e quella prelevata sono entrambe misurate da misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna fascia oraria.

6.5. Il richiedente effettua la scelta della modalità di calcolo del saldo tra le alternative di cui all'art. 6, comma 6.4, lettere *a)* e *b)*, all'atto della stipula del contratto di cui all'allegato *A*. Qualora il richiedente non eserciti tale facoltà, il gestore contraente calcola il saldo secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6.4, lettera *a)*.

Il richiedente può richiedere l'applicazione di una modalità di calcolo del saldo diversa da quella scelta all'atto della stipula del contratto di cui all'allegato *A)*, una sola volta per ciascun anno, con effetti a valere sull'anno successivo, dandone preavviso al gestore contraente almeno due mesi prima della fine dell'anno e riconoscendo al medesimo gestore contraente il corrispettivo aggiuntivo di cui all'art. 7, comma 7.2, a compensazione degli oneri amministrativi conseguenti.

6.6. Qualora, in un dato anno, il saldo di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *m)*, risulti maggiore di zero, esso è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo all'anno successivo. Il saldo positivo relativo ad un dato anno può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di tre anni successivi all'anno in cui è stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato.

6.7. Al fini dell'applicazione del presente provvedimento, il gestore contraente calcola, per ogni anno *i*:

*a)* il *saldo annuale* ($S_i$), pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nell'anno *i*;

*b)* il *saldo positivo scaduto* ($SPS_i$), pari alla quota del saldo annuale positivo relativo all'anno *i-4* non utilizzata a compensazione di saldi annuali negativi nei precedenti anni;

*c)* il *saldo annuale riportabile* ($SR_i$), pari a:

zero se $(S_i+SR_{i-1}-SPS_i) \leq 0$

$(S_i+SR_{i-1}-SPS_i)$ se $(S_i+SR_{i-1}-SPS_i) > 0$

*d)* il *prelievo* ($P_i$) assegnato al cliente finale che si avvale del servizio di scambio, pari a:

zero se $(S_i+SR_{i-1}-SPS_i) \leq 0$

$-(S_i+SR_{i-1}-SPS_i)$ se $(S_i+SR_{i-1}-SPS_i) < 0$

I quantitativi di energia elettrica di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* sono calcolati con riferimento a ciascuna fascia oraria o indipendentemente dalle fasce orarie, in funzione della scelta effettuata dal richiedente ai sensi del comma 6.4.

6.8. Il gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi previsti dal contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura di cui all'art. 2 del testo integrato, considerando l'energia elettrica prelevata dal richiedente nell'anno *i* pari a $P_i$, come definito al precedente comma 6.7, lettera *d)*.

Al valore $P_i$, si applica altresì il trattamento e i corrispettivi previsti dal contratto di dispacciamento in prelievo di cui all'art. 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/2003.

6.9. Entro il 25 febbraio di ogni anno, il gestore contraente comunica al richiedente, a Terna, ad un eventuale soggetto terzo che rappresenta il richiedente e al gestore di rete, nel caso in cui quest'ultimo non coincida con il medesimo gestore contraente, il valore di $S_i$, di $SPS_i$, di $SR_i$ e di $P_i$ relativi al precedente anno e calcolati secondo le modalità di cui al precedente comma 6.7.

6.10. Nel caso in cui il richiedente modifichi la scelta delle modalità di calcolo del saldo di cui al precedente comma 6.4:

*a)* se la modifica prevede il passaggio da un saldo indifferenziato (relativo all'anno *i*) ad un saldo per fascia (relativo all'Anno *i+1*), l'eventuale saldo $SR_i$ unico relativo all'anno *i* è riportato all'anno *i+1* ripartendolo su ciascuna fascia in proporzione all'energia elettrica immessa per fascia nell'anno *i+1*;

*b)* se la modifica prevede il passaggio da un saldo per fascia (relativo all'anno *i*) ad un saldo indifferenziato (relativo all'anno *i+1*), gli eventuali saldi $SR_i$ maturati in ciascuna fascia relativi all'anno *i* sono riportati cumulativamente all'anno *i+1*.

6.11. Nel caso in cui il richiedente passi dal mercato libero al mercato vincolato nel corso di un anno, i saldi di cui al comma 6.7 e la relativa regolazione economica di cui al comma 6.8 sono calcolati separatamente con riferimento a ciascun periodo temporale in cui il richiedente ha mantenuto la stessa qualifica di cliente finale, libero o vincolato.

Il richiedente può, in alternativa, recedere dal contratto per il servizio di scambio sul posto contestualmente al passaggio dal mercato libero al mercato vincolato.

Gli eventuali saldi positivi $SR_i$, sono riportati, ove necessario, al periodo successivo secondo le stesse modalità di cui al precedente comma 6.10.

6.12. Le modalità amministrative e di fatturazione possono prevedere meccanismi di acconto e conguaglio, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità in materia.

Art. 7.

*Condizioni tecnico-economiche per l'erogazione dei servizio di scambio sul posto per i clienti finali vincolati*

7.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai clienti del mercato vincolato.

7.2. Il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica immessa e prelevata nell'ambito del contratto di cui all'art. 3, comma 3.2, viene effettuato dal gestore contraente su base annuale, secondo le modalità di cui ai seguenti commi. A tal fine il richiedente mette a disposizione del gestore contraente tutte le informazioni necessarie.

7.3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 31 del testo integrato, della deliberazione n. 168/2003 e della deliberazione n. 118/2003, i punti per i quali si applica la disciplina dello scambio sul posto sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/2003.

7.4. Ai fini del calcolo il saldo di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *m)*:

*a)* se il richiedente è un cliente finale non dotato di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra loro indipendentemente dalle fasce orarie in cui tale energia elettrica è immessa o prelevata;

*b)* se il richiedente è un cliente finale dotato di misuratore atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra di loro in ciascuna fascia oraria.

7.5. Qualora, in un dato periodo di fatturazione, il saldo di cui all'art. 1, comma 1.1, lettera *m)*, risulti maggiore di zero, esso è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo ad un periodo di fatturazione successivo.

7.6. Il saldo positivo relativo ad un dato anno contrattuale può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di tre anni contrattuali successivi all'anno contrattuale in cui è stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo anno contrattuale successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato.

7.7. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il gestore contraente calcola, per ciascun richiedente appartenente al mercato vincolato, i quantitativi di energia elettrica di cui al precedente art. 6, comma 6.7, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, con riferimento all'anno contrattuale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.12.

7.8 Il gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi previsti dal testo integrato per i servizi di

trasmissione, distribuzione, misura e vendita secondo le usuali modalità amministrative e di fatturazione, purché, in un anno contrattuale *i*, al richiedente sia attribuita la quantità di energia elettrica prelevata pari al quantitativo $P_i$, come definito al precedente art. 6, comma 6.7, lettera *d)* e calcolato con riferimento al medesimo anno contrattuale *i*.

7.9. Entro il giorno 25 del secondo mese successivo a quello in cui termina l'anno contrattuale, il Gestore contraente comunica al richiedente e al gestore di rete, nel caso in cui quest'ultimo non coincida con il medesimo Gestore contraente, il valore di $S_i$, di $SPS_i$, di $SR_i$ e di $P_i$ relativi al precedente anno contrattuale e calcolati secondo le modalità di cui al precedente comma 6.7.

7.10. Nel caso in cui ad un richiedente, inizialmente dotato di contatore non atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, venga installato un contatore atto a rilevare l'energia elettrica per fascia, l'eventuale saldo $SR_i$ indifferenziato relativo all'ultimo periodo di fatturazione antecedente la sostituzione del contatore è riportato al periodo successivo ripartendolo su ciascuna fascia in proporzione all'energia elettrica immessa in ciascuna fascia oraria nel primo periodo di fatturazione successivo alla sostituzione del contatore.

7.11. Nel caso in cui il richiedente passi dal mercato vincolato al mercato libero nel corso di un anno contrattuale, i saldi in energia e la relativa regolazione economica sono calcolati separatamente con riferimento a ciascun periodo temporale in cui il richiedente ha mantenuto la stessa qualifica di cliente finale, vincolato e libero.

Il richiedente può, in alternativa, recedere dal contratto di servizio di scambio sul posto contestualmente al passaggio dal mercato vincolato al mercato libero.

Gli eventuali saldi positivi $SR_i$ sono riportati, ove necessario, al periodo successivo secondo le stesse modalità di cui al precedente comma 6.10.

7.12. Per i richiedenti appartenenti al mercato vincolato che beneficiano delle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate con riferimento all'anno, anziché all'anno contrattuale.

### Art. 8.

*Corrispettivi per il servizio di scambio sul posto*

8.1. Il richiedente versa al Gestore contraente un corrispettivo annuo a copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio di scambio sul posto pari a 30 euro per punto di connessione, secondo le modalità di cui all'art. 3, commi 3.10 e 3.11 del testo integrato.

8.2. Qualora il richiedente richieda l'applicazione di una diversa modalità di calcolo del saldo rispetto a quella scelta ai sensi dell'art. 6, comma 6.4, all'atto della stipula del contratto, riconosce al Gestore contraente un corrispettivo pari a 20 euro.

### Art. 9.

*Modifiche al testo integrato*

9.1. All'art. 1 del testo integrato, dopo le parole «deliberazione n. 48/04 è l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 102 del 3 maggio 2004, supplemento ordinario n. 81», sono inserite le seguenti:

«*Deliberazione n. 28/06* è la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06;»

9.2. All'art. 2 del testo integrato, dopo il comma 2.3 è inserito il seguente comma:

«2.4. Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n. 28/06.».

### Art. 10.

*Modifiche alla deliberazione n. 118/03*

10.1. All'art. 1 della deliberazione n. 118/03, dopo la lettera *j)*, è inserita la seguente:

«*k) Deliberazione n. 28/06* è la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06».

10.2. All'art. 2 della deliberazione n. 118/03, dopo il comma 2.2 è inserito il seguente comma:

«2.3 Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n. 28/06».

### Art. 11.

*Modifiche alla deliberazione n. 281/05*

11.1. All'art. 1, comma 1.1 della deliberazione n. 281/05, dopo le parole «*deliberazione n. 4/04* è la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04;» sono inserite le seguenti:

«*Deliberazione n. 28/06* è la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06».

11.2. All'art. 2 della deliberazione n. 281/05, dopo il comma 2.4 è inserito il seguente comma:

«2.5 Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n. 28/06».

### Art. 12.

*Disposizioni finali*

12.1. Al fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 31.3, lettera *c)*, del testo integrato, l'impresa distributrice competente assume come energia elettrica immessa nella propria rete dagli impianti

che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, nell'anno $i$, il saldo positivo scaduto $SPS_i$ di cui all'art. 6, comma 6.7, lettera *b)*, e all'art. 7, comma 7.7, del presente provvedimento.

12.2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 31.3, lettera *b)*, del testo integrato, l'impresa distributrice competente assume come energia elettrica prelevata dai clienti finali soggetti all'applicazione del servizio di scambio sul posto il prelievo $P_i$ di cui all'art. 7, comma 7.7, del presente provvedimento.

12.3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 31.4, lettera *b)*, del testo integrato, l'impresa distributrice competente assume come energia elettrica prelevata dai clienti finali soggetti all'applicazione del servizio di scambio sul posto il prelievo $P_i$ di cui all'art. 6, comma 6.7, lettera *d)*, del presente provvedimento.

12.4. Al fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 5.2 e dall'art. 6, comma 6.1, lettera *b)*, della deliberazione n. 118/03, l'energia elettrica prelevata nell'anno solare precedente dai clienti finali che si avvalgono del servizio di scambio sul posto è pari al prelievo $P_i$, di cui all'art. 6, comma 6.7, lettera *d)*, del presente provvedimento, relativo all'anno solare precedente.

12.5. La deliberazione n. 224/00 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

12.6. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore il giorno della sua prima pubblicazione.

Milano, 10 febbraio 2006

*Il presidente:* ORTIS

---

ALLEGATO *A*

SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI DI POTENZA NOMINALE NON SUPERIORE A 20 KW

Con il presente contratto

*tra*

...................................., con sede legale in .................................... ,
via/piazza................ n. ....., (codice fiscale/partita IVA ................ ),
in persona di..............................., in qualità di ............................. ,
nel seguito, per brevità: Gestore contraente

*e*

...................................., con sede legale in .................................... ,
via/piazza................ n. ....., (codice fiscale/partita IVA ................ ),
in persona di..............................., in qualità di ............................. ,
nel seguito, per brevità: Richiedente

Premesso che:

1) il Richiedente è il soggetto titolare o che ha la disponibilità dell'impianto .................... alimentato da fonti rinnovabili, della potenza nominale di ...... kW, avente le caratteristiche tecniche riportate nell'allegato 1 al presente contratto;

2) l'impianto di cui al punto 1 è connesso alla rete del Gestore di rete ...... nel punto di connessione individuato nello schema elettrico riportato in allegato 1 al presente contratto;

3) la connessione alla rete dell'impianto di cui al punto 1 è conforme alla normativa vigente per gli allacciamenti alla rete;

4) le apparecchiature di misura sono conformi alle specifiche tecniche di cui alla normativa vigente e sono idonee alla gestione del servizio di scambio sul posto;

5) l'impianto di cui al precedente punto 2 soddisfa le regole di buona tecnica dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (in particolare la norma CEI 11-20), in materia di esercizio, installazione e protezioni di interfaccia degli impianti di cui si tratta;

6) quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

*Definizioni*

1.1. Al fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nella deliberazione n. 28/06.

Art. 2.

*Oggetto del contratto*

2.1. Oggetto del presente contratto è il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di cui al punto 1 della premessa nel punto di connessione di cui al punto 2 della premessa, secondo le modalità previste dalla deliberazione n. 28/06.

Art. 3.

*Cessione del contratto*

3.1. In caso di trasferimento della proprietà o disponibilità dell'impianto, il soggetto a favore del quale è disposto il trasferimento subentra nella titolarità del presente contratto.

Art. 4.

*Recesso unilaterale dal contratto*

4.1. Il Richiedente ha la facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento, da parte del Gestore contraente, della comunicazione di recesso inviata dal Richiedente.

Art. 5.

*Modalità amministrative e di fatturazione*

5.1. (*Nel caso di cliente finale libero*) Ai fini del calcolo del saldo, il Richiedente sceglie, tra le modalità previste dall'art. 6, comma 6.4, della deliberazione n. 28/06, la seguente: ........................................

(*Nel caso di cliente finale vincolato*) Ai fini del calcolo del saldo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 7.4 della deliberazione n. 28/06, si applica la seguente modalità (*indicare se si applica il saldo unico o per fascia*).

Art. 6.

*Riservatezza*

6.1. Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al gestore contraente il trattamento e alla comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.

6.2. Il Gestore contraente, come risulta dalle dichiarazioni in allegato 2, si obbliga al trattamento e alla comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.

Art. 7.

*Decorrenza e durata*

7.1. Il presente contratto decorre dal ..../..../.... al ..../..../...., è tacitamente rinnovato ed in ogni caso cessa di avere effetto al venir meno dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 1.1, lettera *h)*, della deliberazione n. 28/06.

Art. 8.

*Elezione di domicilio e foro competente*

8.1. Il Richiedente elegge domicilio in ......................................

8.2. Per le eventuali controversie è esclusivamente competente il foro di ...............................

Allegati al contratto:

- *Allegato 1* - Caratteristiche tecniche dell'impianto, indirizzo e schema circuitale del punto di connessione.
- *Allegato 2* - Dichiarazioni relative al trattamento dei dati inerenti il contratto di scambio sul posto.

**06A02232**

---

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2006.

**Proroga del termine per il conferimento delle capacità di spazio e di punta giornaliera per l'anno termico di stoccaggio 2006-2007.** (Deliberazione n. 29/06).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 febbraio 2006,

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 (di seguito: deliberazione n. 119/05).

Considerato che:

l'art. 9, comma 1, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'impresa di stoccaggio effettui entro il 1° marzo di ciascun anno il conferimento delle capacità di spazio e di punta disponibile; e che la società Stogit S.p.a., per l'anno 2006-2007, ha pubblicato sul proprio sito Internet una procedura operativa in forza della quale le richieste di capacità devono essere presentate entro e non oltre il 14 febbraio 2006;

sono pervenute numerose segnalazioni da parte degli utenti del servizio di stoccaggio che hanno evidenziato l'esigenza di prorogare, per l'anno termico di stoccaggio 2006-2007, il termine di conclusione della procedura di conferimento delle capacità;

con riferimento alla predetta esigenza:

il Ministero delle attività produttive, con nota in data 8 febbraio 2006, ha segnalato la necessità che una tale proroga non pregiudichi l'esigenza di assicurare la rapida ricostituzione dei volumi di stoccaggio;

la società Stogit S.p.a., con nota in data 10 febbraio 2006 (prot. Autorità n. 3517 del 10 febbraio 2006), ha dichiarato che, al fine di non compromettere le prestazioni dei giacimenti di stoccaggio dalla stessa gestiti, i conferimenti debbano essere effettuati non oltre la data del 17 marzo 2006, previa richiesta da presentarsi non oltre il 1° marzo 2006;

la società Edison Stoccaggio S.p.a., con nota in data 9 febbraio 2006 (prot. Autorità n. 3534 del 10 febbraio 2006), con riferimento alle esigenze tecnico-gestionale dei propri giacimenti di stoccaggio, ha evidenziato la possibilità di concludere e le relative procedure di conferimento entro il 31 marzo 2006.

Ritenuto che:

sia necessario prorogare i termini per la conclusione delle procedure di conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, con il conseguente differimento dei termini per la presentazione delle relative richieste;

Delibera:

1. di prorogare, per il conferimento delle capacità di stoccaggio per l'anno termico 2006-2007, al 17 marzo 2006, il termine di cui all'art. 9, comma 1, della deliberazione dell'Autorità n. 119/05;

2. di prevedere che le imprese di stoccaggio, al fine di adeguarsi alla disposizione di cui al precedente punto 1, pospongano di venti (20) giorni solari i termini previsti, dalle rispettive procedure operative, per la presentazione delle richieste di capacità;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alle società Stogit S.p.a. e Edison Stoccaggio S.p.a.;

4. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 14 febbraio 2006

*Il presidente:* ORTIS

**06A02233**

---

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2006.

**Disposizioni di vigilanza - Partecipazioni per recupero crediti e in imprese in temporanea difficoltà finanziaria.**

Le Istruzioni di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Titolo IV, cap. 9, sez. V) prevedono specifiche disposizioni per l'acquisizione di partecipazioni non finanziarie per recupero crediti o in imprese in temporanea difficoltà finanziaria nonché per la comunicazione delle predette iniziative all'Organo di Vigilanza.

Su quest'ultimo aspetto, nell'agosto 2003, sono state modificate le modalità con cui le banche portano a conoscenza della Banca d'Italia le iniziative della specie. È stato previsto l'invio, in luogo della documenta-

zione relativa all'operazione - delibera del Consiglio di amministrazione, principali elementi caratterizzanti l'iniziativa (nel caso di interessenze per recupero crediti), piano di risanamento dell'impresa debitrice (con riguardo alle partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà) - di una comunicazione successiva attestante il rispetto delle condizioni previste dalla normativa e recante gli elementi necessari ai fini della valutazione dei riflessi delle iniziative sugli equilibri tecnici delle banche (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 8/2003).

Alla luce dell'esperienza maturata, la suddetta procedura viene ora ulteriormente modificata in un'ottica di semplificazione operativa e riduzione degli oneri informativi in capo ai soggetti vigilati. In particolare, le iniziative della specie dovranno essere comunicate alla Banca d'Italia successivamente alla loro realizzazione, non più con una specifica informativa, bensì nell'ambito dell'ordinaria segnalazione relativa agli «Assetti partecipativi Enti (APE)» (i cui schemi saranno opportunamente modificati). Con la segnalazione riferita al 31 marzo 2006 gli intermediari provvederanno, altresì, a trasmettere l'informativa in ordine alle operazioni in essere a tale data.

Le presenti disposizioni verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2006

*Il Governatore:* DRAGHI

**06A02218**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 28 febbraio 2006, n. **2.**

**Organizzazione comune di mercato dello zucchero. Utilizzazione di zucchero invertito e sciroppi per la produzione di alcole, rhum e lieviti vivi. Campagna 2005-2006.**

*All'A.G.E.A.*
*– Area coordinamento*
*– Area organismo pagatore*
*Al Ministero delle attività produttive D.G.S.P.C. - Uff. B2*
*Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano*
*All'Ispettorato centrale repressione frodi*
*Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura*
*Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti - Coldiretti*
*Alla Confederazione italiana agricoltori - C.I.A.*
*Alla Confederazione produttori agricoli - Copagri*
*Alla Fagri*
*All'Union zucchero*
*Società SFIR*
*Gruppo SADAM Zuccherifici*
*Co.Pro.B./Italia Zuccheri*
*Allo Zuccherificio del Molise*
*Lievitalia S.p.a.*
*Alcoplus S.p.a.*
*DSM Bakery Ingredients Italy S.r.l.*
*All'Italrap*

Allo scopo di consentire l'applicazione delle disposizioni comunitarie contenute negli articoli 1 ed 1-*bis* del regolamento (CE) n. 314/2002 della Commissione del 20 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni, per la sola campagna di commercializzazione 2005/2006 e per la parte legata all'utilizzazione di zucchero invertito e di sciroppi, che non rientrano nella composizione del prodotto finito, per la produzione di alcole, rhum e lieviti vivi, l'Amministrazione ritiene necessario precisare quanto segue.

1. Le imprese di produzione di alcole, rhum e lieviti vivi, interessate ad avvalersi del disposto dell'art. 1-*bis*, del regolamento (CE) n. 314/2002, presentano istanza di riconoscimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, al Ministero delle politiche agricole - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - POLAGR VIII, conformemente a quanto prescritto dal paragrafo 1 dell'art. 1-*bis* del regolamento (CE) n. 314/2002. L'Amministrazione, entro dieci giorni dalla richiesta, rilasciata il riconoscimento. Restano valide le istanze presentate dalle imprese precedentemente alla pubblicazione della presente circolare.

2. Secondo quanto disposto dall'art. 1-*bis,* paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 314/2002 del 20 febbraio 2002, le imprese alle quali sono state attribuite quote di produzione dello zucchero trasmettono all'AGEA, almeno dieci giorni prima della consegna dei prodotti, una dichiarazione che contenga:

*a)* la natura e la quantità dei prodotti da consegnare, espressa in peso netto e in equivalente zucchero bianco;

*b)* le coordinate del trasformatore riconosciuto e la sede di trasformazione dei prodotti consegnati;

*c)* le date delle consegne presso la sede di trasformazione.

3. L'Autorità preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli previsti all'art. 1-*bis* - paragrafi 3, 4 e 6 del regolamento (CE) n. 314/2002, ivi compreso il controllo della contabilità indicata nel paragrafo 1 del predetto articolo, e l'AGEA.

4. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia. Restano fermi, al riguardo, obblighi e prescrizioni indicati nel regolamento (CE) n. 314/2002.

5. Le procedure operative concernenti le dichiarazioni di consegna ed i controlli sono disposte da AGEA con propria circolare.

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, la presente circolare non è soggetta al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 28 febbraio 2006

*Il capo del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari*
AMBROSIO

**06A02219**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento dello scopo prevalente di culto alla Confraternita di Santa Croce, in Varazze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 febbraio 2006, viene riconosciuto lo scopo prevalente di culto alla Confraternita di Santa Croce, con sede in Varazze (Savona).

**06A02142**

### Riconoscimento civile della personalità giuridica all'Abbazia di San Miniato al Monte, in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 febbraio 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Abbazia di San Miniato al Monte, con sede in Firenze.

**06A02144**

### Mutamento del modo d'essere della Congregazione dei «Missionari Servi dei Poveri» (Boccone del Povero), in Palermo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 febbraio 2006, viene conferita efficacia civile al provvedimento canonico con cui la Congregazione dei «Missionari Servi dei Poveri» (Boccone del Povero), con sede in Palermo, è stata trasformata in Provincia della Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri (Boccone del Povero), sempre con sede in Palermo.

**06A02145**

### Assunzione della nuova denominazione della «Provincia italiana delle religiose francescane Piccole Suore degli Orfani», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 febbraio 2006, la «Provincia italiana delle religiose francescane Piccole Suore degli Orfani», con sede in Roma, ha assunto la nuova denominazione di Provincia italiana dell'Istituto delle Suore di San Francesco di Assisi, con sede in Roma.

**06A02143**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo Tecnoprove, in Ostuni

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale dell'8 febbraio 2006 l'abilitazione già concessa all'organismo «Tecnoprove», con sede in Ostuni (Brindisi) e di cui al decreto 19 marzo 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2004, per la famiglia di prodotto «Aggregati» è estesa alla norma UNI EN 13055-2:2005.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

**06A02138**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Algix».

*Estratto provvedimento UPC/II/2205/ del 6 febbraio 2006*

Specialità medicinale: ALGIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035821014/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821026/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821038/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821040/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821053/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821065/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821077/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821089/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821091/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821103/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821115/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821127/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821139/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035821141/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg;

A.I.C. n. 035821154/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821166/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821178/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821180/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821192/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821204/M -20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821216/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821228/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821230/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821242/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821255/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821267/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 35821279/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035821281/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg;

A.I.C. n. 035821293/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821305/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821317/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821329/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821331/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821343/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821356/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821368/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821370/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821382/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821394/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821406/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mag;

A.I.C. n. 035821418/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035821420/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0533/001-003/II/006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati a seguito della decisione della Commissione europea del 28 novembre 2005.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A02146**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Recoxib».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2206 del 6 febbraio 2006*

Specialità medicinale: RECOXIB.

Confezioni:

A.I.C. n. 035822016/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035822028/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035822030/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035822042/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035822055/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035822067/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035822079/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035822081/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035822093/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035822105/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035822117/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035822129/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035822131/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035822143/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg;

A.I.C. n. 035822156/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035822168/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035822170/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035822182/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035822194/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035822206/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035822218/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035822220/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035822232/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035822244/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035822257/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035822269/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035822271/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035822283/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg;

A.I.C. n. 035822295/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035822307/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035822319/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035822321/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035822333/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035822345/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 m;

A.I.C. n. 035822358/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035822360/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035822372/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035822384/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035822396/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035822408/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035822410/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035822422/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0534/001-003/II/006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati a seguito della decisione della Commissione europea del 28 novembre 2005.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A02147**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tauxib».

*Estratto provvedimento UPC/II/2207 del 6 febbraio 2006*

Specialità medicinale: TAUXIB.

Confezioni:

A.I.C. n. 035890019/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890021/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890033/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890045/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890058/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890060/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890072/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890084/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890096/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890108/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890110/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890122/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890134/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035890146/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg;

A.I.C. n. 035890159/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890161/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890173/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890185/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890197/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890209/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890211/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890223/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890235/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890247/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890250/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890262/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890274/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035890286/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg;

A.I.C. n. 035890298/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890300/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890312/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890324/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890336/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890348/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890351/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890363/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890375/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890387/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890399/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890401/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035890413/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg;

A.I.C. n. 035890425/M - 5 compresse rivestite con film da 120 mg in blister AL/AL.

Titolare A.I.C.: Addenda Pharma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0535/001-003/II/006.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati a seguito della decisione della Commissione europea del 28 novembre 2005.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A02148**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Arcoxia».

*Estrtto provvedimento UPC/II/2208 del 6 febbraio 2006*

Specialità medicinale: ARCOXIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035820012/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820024/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820036/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820048/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820051/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820063/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820075/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820087/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820099/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820101/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820113/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820125/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820137/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 60 mg;

A.I.C. n. 035820149/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 60 mg;

A.I.C. n. 035820152/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820164/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820176/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820188/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820190/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820202/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820214/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820226/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820238/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820240/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820253/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820265/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820277/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 90 mg;

A.I.C. n. 035820289/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 90 mg;

A.I.C. n. 035820291/M - 2 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820303/M - 5 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820315/M - 7 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820327/M - 10 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820339/M - 14 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820341/M - 20 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820354/M - 28 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820366/M - 30 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820378/M - 50 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820380/M - 98 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820392/M - 100 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820404/M - 50×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820416/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister AL/AL da 120 mg;

A.I.C. n. 035820428/M - 30 compresse rivestite con film in flacone HDPE da 120 mg;

Titolare A.I.C. Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0532/001-003/II/005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati a seguito della decisione della Commissione europea del 28 novembre 2005.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A02149**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Artilog».**

*Estratto provvedimento UPC/II/2209 del 6 febbraio 2006*

Specialità medicinale: ARTILOG.

Confezioni:

A.I.C. n. 034622011/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622023/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622035/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622047/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622050/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622062/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622074/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622086/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622098/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622100/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622112/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622124/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622136/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622148/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622151/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622163/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622175/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622187/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622199/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622201/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622213/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622225/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622237/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622249/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622252/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622264/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622276/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622288/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622290/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622302/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622314/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622326/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622338/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622340/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622353/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622365/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622377/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622389/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622391/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622403/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622415/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622427/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622439/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622441/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622454/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622466/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622478/M -. 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622480/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622492/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622504/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622516/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622528/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622530/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622542/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622555/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622567/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034622579/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622581/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622593/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622605/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622617/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622629/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622631/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622643/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622656/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622668/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622670/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622682/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622694/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622706/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034622718/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622720/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622732/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622744/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622757/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622769/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622771/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622783/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622795/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622807/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622819/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622821/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622833/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034622845/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0200/001-02/

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati a seguito della decisione della Commissione europea del 28 novembre 2005.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A02150**

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### Scioglimento della società cooperativa «Las Piccola soc. coop. a r.l.», in Gorizia

Con deliberazione n. 204 del 10 febbraio 2006 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «Las Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita addì 15 febbraio 2000 per rogito notaio dott. Corrado Marrocco di Monfalcone.

**06A02171**

### Scioglimento della società cooperativa «M.B. Piccola soc. coop. a r.l.», in Zoppola

Con deliberazione n. 207 del 10 febbraio 2006 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «M.B. Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Zoppola, costituita addì 6 ottobre 1999 per rogito notaio dott. Giorgio Pertegato di Pordenone.

**06A02172**

### Scioglimento della società cooperativa «Egosfera.It Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 203 del 10 febbraio 2006 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «Egosfera.It Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita addì 18 ottobre 2000 per rogito notaio dott. - Massimo Paparo di Trieste.

**06A02173**

### Scioglimento della società cooperativa «Stirio Piccola soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 212 del 10 febbraio 2006 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la società cooperativa «Stirio Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita addì 26 settembre 2001 per rogito notaio dott. Fabio Conte di Udine.

**06A02174**

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIRACUSA

### Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

La sotto riportata impresa, già assegnataria del marchio d'identificazione a fianco indicato:

| N. marchio | Impresa | Sede |
|---|---|---|
| 27SR | Gargante Fabrizio | Solarino |

per effetto dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 251/1999 è stata sottoposta al ritiro dell'uso del marchio stesso e cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siracusa con determinazione del dirigente dell'area amministrativa e sviluppo n. 28 del 16 febbraio 2006.

La presente comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

**06A02175**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601055/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 219,04)* | | - annuale | € | **400,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 109,52)* | | - semestrale | € | **220,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 108,57)* | | - annuale | € | **285,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 54,28)* | | - semestrale | € | **155,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 344,93)* | | - annuale | € | **780,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 172,46)* | | - semestrale | € | **412,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 234,45)* | | - annuale | € | **652,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 117,22)* | | - semestrale | € | **342,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
*Integrando con la somma di €* **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* | | € | **320,00** |
| Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* | | € | **185,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € 1,00 | | |

I.V.A. 20% inclusa

### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | | € | **180,00** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



€ 1,00